

FAQ BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017

D. Il Bando Internazionalizzazione è finalizzato ad azioni verso Paesi esterni all'Unione Europea. A nome di un'azienda locale vi chiediamo se la Svizzera è effettivamente considerata una destinazione eleggibile.

R. Confermiamo che la Svizzera non è Paese membro dell'Unione Europea.

D. Nel Bando dello scorso anno, il criterio di valutazione "Rilevanza/Innovatività del programma - Rif. 5 - Innovatività del servizio, valutato in base alla coerenza della proposta progettuale rispetto al Piano operativo Promozione economica approvato dalla Giunta Regionale" faceva esplicito riferimento al paese di destinazione dell'azione di internazionalizzazione, differenziando il punteggio. Confermate che nel Bando attuale non c'è tale differenziazione?

R. Confermiamo la correttezza della Sua interpretazione, precisando che il Bando Internazionalizzazione 2017 è stato approvato in data 24/05/2017 con Decreto Dirigenziale n. 7161, consultabile sul sito internet della Regione Toscana nella sezione "Atti dei Dirigenti".

D. 1) L'erogazione a mezzo Voucher per i fornitori nazionali, è obbligatoria o può essere scelta dall'azienda?

2) Se una domanda viene presentata da un Consorzio già costituito, per il calcolo della percentuale di contribuzione viene presa a riferimento la dimensione del Consorzio intesa come numero di dipendenti dello stesso? Ovvero, per es. nel caso di un Consorzio che ha un dipendente, la percentuale di contribuzione sarà quella della Micro impresa, indipendentemente dal fatto che le singole aziende del Consorzio coinvolte nel programma siano esse Micro, Piccole o Medie?

R. 1) Con la presente precisiamo che ai sensi del 7.2 del Bando, relativo alle "Modalità di erogazione dell'agevolazione", il contributo concesso nella forma di Voucher, limitatamente alle spese verso fornitori nazionali, consiste nella erogazione diretta al fornitore a fronte di rilascio della delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 cc. Il ricorso al Voucher è meramente opzionale. Il Beneficiario potrà, pertanto, avvalersi della rendicontazione ordinaria.

2) Ai sensi del paragrafo 3.5, al fine del calcolo dei massimali, per le singole tipologie di spesa per i Consorzi, per le Società consortili e per le "Reti-soggetto" devono essere considerati i massimali previsti per la singola impresa, in relazione alla dimensione del Consorzio/rete soggetto/soc. Consortile, moltiplicandoli per il numero delle imprese coinvolte nel programma di internazionalizzazione, fermo restando i massimali di investimento complessivo previsti al paragrafo 3.2.

Ricordiamo che ai fini dell'individuazione della dimensione dell'impresa, dovrà essere considerato in primo luogo il numero delle ULA e, una volta individuato il parametro di riferimento, verificare se i dati del Fatturato o quelli del Totale di bilancio rientrano nel suddetto parametro.

Nel caso di specie da Lei indicato, fermo restando quanto dettagliatamente indicato nella Raccomandazione di seguito riportata, in presenza di un Consorzio con n. 1 ULA, la dimensione Micro sarà confermata solo se l'importo di Fatturato e Totale di bilancio o DI ALMENO UNO DEI DUE sia inferiore o uguale a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la definizione di Micro, Piccole e Medie imprese è, infatti, necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2005.

I suddetti documenti sono consultabili sul portale dell'Unione Europea e su quello della Commissione Europea, ove è possibile prendere visione anche di una "Guida dell'utente alla definizione di PMI" che può servire da orientamento generale nell'applicare la definizione di PMI, fermo restando che la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) costituisce l'unico riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI.

Ai sensi della suddetta Raccomandazione:

- sono considerate associate le imprese, tra le quali esiste la relazione in cui un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa;

- sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

La dimensione presa a riferimento per la determinazione dell'intensità di aiuto applicabile, così come per il massimale, è unicamente quella del Consorzio.

D. E' possibile presentare una domanda contenente un progetto di investimento con sole spese relative al servizio C.1 del catalogo? In altri termini è possibile presentare domanda solo per la partecipazione a fiere?

R. Confermiamo la correttezza della Sua interpretazione, precisando che il Bando Internazionalizzazione 2017 è stato approvato in data 24/05/2017 con Decreto Dirigenziale n. 7161, consultabile sul sito internet della Regione Toscana nella sezione "atti dei Dirigenti".

D. In previsione dell'uscita del nuovo Bando internazionalizzazione, avrei bisogno di avere un suo riscontro in merito al conteggio del De Minimis.

Ad es. un Consorzio che ha fatto domanda "Bando internazionalizzazione" nel 2014, rendicontato nel 2016 e ricevuto il contributo nel 2017, deve considerare nel conteggio del De Minimis il 2017?

R. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «De Minimis», "l'importo complessivo degli aiuti «De Minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari". Il successivo comma 4, precisa che "gli aiuti «De Minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «De Minimis» all'impresa (...)". Pertanto, al momento di presentazione della domanda di aiuto, l'impresa richiedente dovrà dichiarare gli aiuti in "De Minimis" concessi, come da atto di concessione formale, alla stessa nell'esercizio finanziario in corso (2017) e nei due precedenti (2016 e 2015). Per atto di concessione formale si intende di norma il Decreto di approvazione della graduatoria sul BURT.

Qualora il contributo effettivamente erogato risulti inferiore rispetto a quello concesso con l'approvazione della graduatoria, dovrete indicare l'importo effettivamente erogato e riportare gli estremi del decreto di liquidazione.

Ai fini del calcolo del contributo ammissibile a valere sul presente Bando, sarà la Regione Toscana che verificherà, a seconda dell'anno in cui verrà certificato il decreto di concessione del presente aiuto, il plafond disponibile per ciascuna impresa nel rispetto del regime "De Minimis", considerando le annualità 2017-2016-2015.

D. Un'azienda alla data della presentazione della domanda di questo Bando ha spazio nell'utilizzazione del *De Minimis*? L'Azienda ha presentato un Progetto sempre in *De Minimis* di cui sta aspettando l'esito: desiderano sapere, nel caso in cui venisse concesso dopo la presentazione della domanda, se l'Azienda è tenuta a rinunciare ad uno dei due per rimanere nei limiti dello stesso (€ 200.000,00).

R. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «De Minimis», "l'importo complessivo degli aiuti «De Minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari".

Il successivo comma 4, precisa che "gli aiuti «De Minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «De Minimis» all'impresa (...)".

Pertanto, al momento di presentazione della domanda di aiuto, l'impresa richiedente dovrà dichiarare gli aiuti in "De Minimis" concessi, come da atto di concessione formale, alla stessa nell'esercizio finanziario in corso (2017) e nei due precedenti (2016 e 2015). Per atto di concessione formale si intende di norma il Decreto di approvazione della graduatoria sul BURT.

Ai fini del calcolo del contributo ammissibile a valere sul presente Bando, sarà la Regione Toscana che verificherà, a seconda dell'anno in cui verrà certificato il decreto di concessione del presente aiuto, il

plafond disponibile per ciascuna impresa nel rispetto del regime "*De Minimis*", considerando le annualità 2017-2016-2015.

Alla luce di quanto sopra, confermiamo, pertanto, che qualora l'impresa risulti beneficiaria di un contributo in *De Minimis* successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente Bando, dovrà rinunciare in tutto o in parte ad uno dei due aiuti, ai fini del rispetto della soglia massima di € 200.000 stabilita dal suddetto Regolamento.

D. In merito al nuovo Bando Internazionalizzazione (già pubblicato sulla banca dati della Regione Toscana), si richiede se la modalità di pagamento a mezzo Voucher prevista per i fornitori nazionali è obbligatoria oppure opzionale (quest'ultima possibilità assai preferibile). Dal contenuto del testo sembrerebbe opzionale (pag. 17, punto 3.5 Intensità dell'agevolazione – “Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento, sono concessi nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, anche come Voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali”). Potete confermare?

R. Confermiamo che il ricorso al Voucher è meramente opzionale. Il Beneficiario potrà, pertanto, avvalersi della rendicontazione ordinaria.

D. Un'impresa che sta per dare avvio al contratto di solidarietà rientra nella categoria di imprese "in difficoltà" e dunque non è ammissibile al Bando?

R. Dalla generica descrizione da Lei fornita non è possibile formulare una risposta puntuale al Suo quesito.

In materia precisiamo che ai sensi del paragrafo 2.2, punto 6) del Bando, l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dichiara di "non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti".

Ai sensi del successivo punto 7), dichiara di non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014, alla cui normativa rimanda il Bando, si definisce «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Pertanto, qualora l'impresa soddisfi anche solo una delle sopraindicate condizioni, non risulterà soggetto ammissibile ai fini del presente Bando. alla generica descrizione da Lei fornita non è possibile formulare una risposta puntuale al Suo quesito. In materia precisiamo che ai sensi del paragrafo 2.2, punto 6) del Bando, l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dichiara di "non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti". Ai sensi del successivo punto 7), dichiara di non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014, alla cui normativa rimanda il Bando, si definisce «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Pertanto, qualora l'impresa soddisfi anche solo una delle sopraindicate condizioni, non risulterà soggetto ammissibile ai fini del presente Bando.

D. La nostra azienda è uno spin-off universitario. Il nostro mercato è rappresentato in larga parte da ricercatori e professori universitari. Presenteremo una domanda con una proposta progettuale che include servizi di tipo C.1. Visto che i nostri clienti sono ricercatori scientifici, possiamo inserire nella proposta la partecipazione con stand a Congressi a carattere scientifico? La domanda nasce dal fatto che nel testo del Bando si parla di "Partecipazione a fiere e saloni internazionali" e non si fa riferimento a Congressi.

R. La partecipazione a workshop/meeting/congressi non rientra nel servizio C.1 afferente esclusivamente alla partecipazione a fiere e saloni internazionali ma rientrano nel servizio C.3 organizzazione e partecipazione a eventi promozionali

D. 1) Il capofila di una rete-contratto, che non percepisce contributo, ma svolge unicamente il servizio di gestione e coordinamento della rete (servizio C.4), può essere anche fornitore del servizio C.3 relativamente

all'organizzazione di workshop?

2) Se un'azienda, durante la realizzazione del progetto, assume un lavoratore a tempo indeterminato, di età inferiore ai 40 anni, appartenente a categorie protette (per adempimento di legge ed in sostituzione di una persona, sempre appartenente a categorie protette, che è andata in pensione), viene conteggiato ai fini della premialità per incremento occupazione?

R. 1) Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili pubblicato insieme al Bando di cui è parte integrante, solo limitatamente alle spese per il "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete contratto" da imputarsi sul servizio C.4, sono ammissibili le spese per i servizi direttamente erogati, in qualità di fornitore, dalla società Capofila non beneficiaria del contributo, la quale dovrà ricoprire unicamente un ruolo di coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma di internazionalizzazione. Il soggetto capofila non potrà pertanto essere fornitore del servizio C.3.

2) Per quanto concerne la premialità prevista al punto e), il relativo punteggio viene attribuito se l'impresa dichiarerà di assumere, durante la realizzazione del progetto di investimento, nuovi addetti a tempo indeterminato.

L' "incremento occupazionale" verrà verificato sulla base delle ULA esistenti alla data di presentazione della domanda e quelle presenti alla data di rendicontazione del progetto, la verifica verrà condotta mediante il Libro unico dell'impresa.

Si precisa che si considerano "effettivi", risultanti dal Libro Unico del Lavoro, il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprendono le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Se, nel caso di specie da Lei indicato, il numero delle ULA restasse invariato, non si potrà, riconoscere il punteggio di premialità.

D. È possibile presentare una domanda con azioni ed interventi su due paesi Extra UE quali ad esempio Ucraina ed Albania?

R. Confermiamo che il progetto di internazionalizzazione può essere realizzato in più paesi purché esterni all'Unione Europea. Ricordiamo che ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, limitatamente al servizio C.1, è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale, secondo le specifiche contenute nel Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando.

D. Nel paragrafo 2.1 del Bando ad un certo punto si fa riferimento ad "obblighi in materia di tirocini", dato che sul Bando si parla di contributo superiore ai € 100.000 per rendere attiva questa clausola, mi potete confermare che praticamente è applicabile solo per le RTI dato che sono gli unici ad avere un massimale di € 400.000 e dunque un potenziale contributo che vada a superare i € 100.000?

Le imprese singole posso investire fino a € 150.000 quindi non è possibile che abbiano € 100.000 di contributo.

R. Ai sensi del paragrafo 2.1, i soggetti beneficiari di un aiuto superiore a Euro 100.000,00 sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, il modulo di cui all'Allegato 11 a Bando costituisce Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, nella quale il legale rappresentante dell'impresa si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera di GRT n. 72/2016 e ss.mm.

Premesso che nel caso delle singole imprese o di aggregazioni di imprese senza personalità giuridica non si verifica mai la condizione richiesta dei 100.000 euro di aiuto, precisiamo che solo in caso di raggruppamento di imprese con personalità giuridica (Consorzio/rete soggetto/società consortile), il suddetto obbligo ricadrà sul soggetto richiedente l'aiuto.

D. Le credenziali di accesso vanno richieste a nome della azienda beneficiaria del contributo o a nome del delegato alla presentazione della domanda?

In questo ultimo caso, per gestire domande da parte di più imprese, basta una sola credenziale di accesso?

C'è poi la possibilità di presentare più domande (una per ogni azienda) con lo stesso accesso, o bisogna richiedere più credenziali di accesso?

I documenti da presentare a corredo della domanda, vanno firmati digitalmente dal legale rappresentante della impresa che richiede il contributo o vanno firmati dal delegato ?

R. Precisiamo che nella pagina informativa del sito internet dedicato al Bando, disponibile al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017 è pubblicata la "Guida al Sistema Informatico 2017", contenente indicazioni sulla procedura di presentazione delle domande a sistema.

Ulteriori specifiche sono contenute nell'Allegato 7 al Bando, "Istruzioni per la presentazione della domanda".

Per assistenza informatica sulla compilazione della domanda on-line potrà rivolgere i Suoi quesiti al seguente indirizzo di assistenza: supportointernazionalizzazione@sviluppo.toscana.it

Ricordiamo che tutte le dichiarazioni rilasciate in fase di presentazione della domanda in nome e per conto dell'impresa richiedente il contributo dovranno essere redatte a nome e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

D. Un'impresa esercitante un'attività economica rientrante nella sezione J (ATECO 63.11.11) può partecipare a fiere del settore Food e bevande funzionali per la realizzazione del suo programma di internazionalizzazione?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

Settore manifatturiero:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92

SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

SEZ F Costruzioni

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9

SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche

SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e di divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

Settore turistico:

SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20

Il Codice ATECO da Lei indicato rientra fra quelli sopra elencati e non sussistono, pertanto, preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente Bando e non rileva ai fini delle fiere a cui intende partecipare.

D. Sono ammissibili i costi sostenuti per l'affitto di un ufficio in India, messo a disposizione da un'azienda indiana della quale il 24% delle quote societarie sono detenute dall'azienda che presenta domanda di aiuto.

R. Ai sensi del paragrafo 2 del Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, non sono ammissibili le spese relative a servizi forniti da:

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

c) partner del medesimo progetto.

Qualora sussista una o più delle suddette fattispecie, il soggetto non potrà ritenersi ammissibile.

D. Io e il mio socio abbiamo avviato a Novembre dell'anno scorso una Startup per la vendita on-line di prodotti, con lo scopo di iniziare ad avviare l'attività in Italia per testare la logistica e il mercato, per poi ampliare la vendita a partire da metà del 2018, ai mercati esteri, in special modo ai mercati extraeuropei come ad esempio Giappone, Canada e America.

Siamo ancora una realtà Piccole ma piano piano vorremo proporre i nostri oggetti all'estero poiché secondo le ricerche di mercato che abbiamo fatto, i nostri prodotti possono avere un maggiore successo al di fuori dell'Italia per vari motivi.

Vorremmo dunque avere più chiaro il Bando, capire quale è la documentazione necessaria per partecipare e se vi sono delle clausole o restrizioni che non permetterebbero di partecipare. Dove posso trovare tutte le info e la documentazione necessaria?

R. Per tutte le informazioni inerenti il Bando, La invitiamo a prendere visione della documentazione disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017

Qualora abbiate necessità di formulare quesiti più specifici, Vi invitiamo ad inviare un'e.mail all'indirizzo di assistenza: internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it

D. Dal Bando non mi è chiaro se le agevolazioni sono intese esclusivamente per paesi extra UE o meno.

Negli obiettivi generali del catalogo servizi si parla di "servizi orientati a supportare le imprese nel percorso d'internazionalizzazione in Paesi esterni all'UE", mentre nei singoli servizi sembrerebbero ammissibili tutti i paesi (e per le fiere anche l'Italia).

In particolare, mi interesserebbe capire se per i servizi C.2, C.3 e C.4 sono ammesse attività localizzate in Belgio.

R. Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C.1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.

A tal fine:

A) gli eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia, considerati ammissibili ai fini del presente Bando, sono elencati nel Calendario 2017 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia (allegato 15 del Bando). A riguardo si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nel suddetto elenco;

B) per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

D. Con la presente vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il caso specifico di un'azienda al fine di verificarne l'ammissibilità al Bando internazionalizzazione, essendo stata oggetto di modifiche societarie nel corso dell'anno 2017. L'azienda fino ad Aprile 2017 ha fatto parte di un gruppo di imprese che a livello dimensionale la qualificavano come "grande impresa"; a seguito poi della trasformazione societaria in continuità, ha assunto parametri propri di una Media impresa.

I quesiti sono i seguenti:

1) Se la dichiarazione dimensione aziendale deve essere compilata sulla base dell'ultimo bilancio chiuso e ufficialmente depositato (2016), l'azienda risulta ancora grande impresa sebbene alla data odierna sia a tutti gli effetti una PMI.

E' dunque possibile compilare la dichiarazione aziendale con i dati attuali (2017) ?

2) L'azienda ha avuto una grossa perdita nell'anno 2016 (1.509.000), che è stata ripianata comportando una riduzione del capitale sociale a € 65.000 (bilancio 2016) che è stato poi aumentato a € 365.000 (valore P.N. nel 2017).

Seconda la definizione di "impresa in difficoltà" nel caso di impresa diversa da una PMI, un'impresa si configura come tale quando negli ultimi due anni "*il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5*".

Siccome l'azienda in questione nell'anno 2016 ha avuto il parametro ben al di sopra di 7,5 (mentre nell'anno 2015 il parametro risulta rispettato), può essere considerata "in difficoltà" e dunque non ammissibile al Bando?

Stando quanto riportato sopra, l'azienda può presentare domanda di partecipazione al Bando?

R. 1) No, ai fini del requisito dimensionale faranno fede i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di aiuto;

2) Ai sensi del paragrafo 2.2, punto 6) del Bando, l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dichiara di "non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti".

Ai sensi del successivo punto 7), dichiara di non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del Bando.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014, alla cui normativa rimanda il Bando, si definisce «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Pertanto, qualora l'impresa soddisfi anche solo una delle sopraindicate condizioni, non risulterà soggetto ammissibile ai fini del presente Bando.

D. Visto che il Bando è esteso anche ai professionisti, può presentare domanda anche uno studio associato di professionisti?

R. No, sono soggetti beneficiari ammissibili ai fini del presente Bando solo i liberi professionisti.

D. In merito alla seguente dichiarazione essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). ho inteso bene che deve essere allegato il DURC? Si tratta di un documento obbligatorio?

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 comma 1, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli Enti competenti, solo nel caso in cui l'impresa non sia in regola con il DURC ma sia in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, dovrà produrre tale documentazione non acquisibile d'ufficio.

D. Potreste gentilmente chiarire in base a quali criteri si può definire una Micro, Piccole e Media impresa?

R. Per la determinazione della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 238 del 12 Ottobre 2005] con riguardo alle eventuali relazioni di associazione e collegamento. Pertanto, i dati di eventuali imprese associate/collegate all'impresa richiedente l'aiuto dovranno essere presi in considerazione per il calcolo della dimensione di impresa, secondo le indicazioni contenute nel Decreto sopra citato. All'art.2 della suddetta Raccomandazione si definisce Microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR, si definisce Piccole impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR., si definisce Media l'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiori i 50 milioni di Eur e/o il cui totale di bilancio annuo non superiori i 43 milioni di EUR.

D. 1) Tipologia di attività C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali: per quanto riguarda la possibilità di inserire tra i costi di progetto anche spese pregresse (a partire da Aprile 2016), in caso di RTI COSTITUENDO i costi sono ammissibili solo se almeno metà delle imprese ha partecipato allo stesso evento fieristico?

2) Tipologia di attività C.3 - Servizi Promozionali: Con la parola "Tipologie di servizi promozionali" si intende A) l'organizzazione di eventi promozionali B) Azioni di comunicazione?

3) attività di miglioramento del sito web dei beneficiari possono rientrare tra le priorità tecnologiche della RIS3 ICT e fotonica?

4) Riguardo ai Criteri di premialità: quando si parla di assunzione a tempo indeterminato può valere anche un contratto di apprendistato?

5) In riferimento al criterio di valutazione Rif 2A, le analisi a) b) c) da allegare alla proposta tecnica devono essere realizzate da un consulente/professionista o anche da personale impiegato e/o collaboratori del beneficiario?

6) Le attività inerenti la tipologia di servizi C.5 - Supporto all'innovazione commerciale, devono essere realizzate da consulenti o anche da personale impiegato e/o collaboratori del beneficiario?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando, solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, poiché dalla partecipazione al presente Bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI, "Reti-contratto", Consorzi società consortili e Reti soggetto, agli eventi relativi al C.1 devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento. Il fatto che la RTI sia costituenda non rileva, pertanto ai fini dell'ammissibilità della spesa, seppur pregressa, almeno la metà delle imprese costituenti l'RTI deve avervi partecipato;

2) si è corretto, per un maggior grado di dettaglio delle attività e dei costi ricompresi nel servizio C.3 rinviamo al Vademecum delle spese ammissibili pubblicato insieme al Bando di cui ne è parte integrante

3) Rif. 5 – Livello di innovazione delle attività svolte dall'impresa. L'impresa deve dimostrare di sostenere nell'ambito del programma di internazionalizzazione presentato, spese inerenti le priorità tecnologiche e/o gli obiettivi di cui al documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart, specialisation in Toscana" (si veda l'allegato 3) nella misura in cui mirano al miglioramento del loro posizionamento competitivo sui mercati esteri.

In sede di compilazione della domanda devono essere specificate, se pertinenti:

1) le priorità tecnologiche della RIS3;

2) le sottocategorie delle priorità;

3) le roadmap di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione previste dalla Strategia.

Se l'impresa (o almeno la metà delle imprese dell'aggregazione) svolge un'attività prevista dal RIS 3 tra le priorità tecnologiche (ai sensi della DGR 1018/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia) e come declinate al precedente capoverso, il punteggio è alto; se almeno una delle imprese dell'aggregazione svolge una delle suddette attività, il punteggio è medio; per gli altri casi il punteggio è basso.

Nel caso di specie sarà onere dell'impresa descrivere in quale modo la spesa è legata o contribuisce alle tre priorità tecnologiche orizzontali;

4) Ai sensi del paragrafo 5.4 relativo ai Criteri di selezione/valutazione, tra i criteri di premialità previsti l'indicatore relativo all'incremento dell'occupazione fa riferimento alle seguenti fattispecie:

e1) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere un nuovo addetto a tempo indeterminato (da dimostrare mediante Libro unico in rendicontazione del programma);

e2) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere una donna o un giovane a tempo indeterminato (da dimostrare mediante Libro unico in rendicontazione del programma);

e3) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere almeno due nuovi/e addetti/e a tempo indeterminato (da dimostrare mediante Libro unico in rendicontazione del programma).

L'attivazione di un contratto di apprendistato non rientrando nella tipologia dei contratti a tempo indeterminato, non attribuisce nessuna premialità.

5) Ai sensi del paragrafo 5.4 relativo ai Criteri di selezione/valutazione, il parametro RIF 2. fa riferimento alla motivazione della proposta e dei parametri di performance connessi al progetto, inclusa la loro misurazione da valutare sulla base delle analisi allegata alla proposta. Tale indicatore intende privilegiare i progetti da cui emergano elementi di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta e dei parametri di performance connessi al progetto, inclusa la loro misurazione. Tali elementi verranno valutati sulla base delle analisi allegata alla proposta e la loro presenza determina già diversità di punteggio.

Le analisi che permettono l'attribuzione di detto punteggio sono le seguenti:

a) Analisi della competitività (il mercato di riferimento: quota assoluta e relativa, il mercato nazionale e regionale. Trend del mercato: analisi della domanda, analisi della clientela, punti di forza e debolezza dell'azienda del prodotto e delle politiche commerciali e distributive. La concorrenza: i prodotti, i punti di forza e debolezza le politiche commerciali, struttura del settore di appartenenza e sue possibili evoluzioni.

Strategie di marketing: politiche di prodotto, di prezzo, di distribuzione e promozione, problematiche legate al profilo competitivo e strategie d'intervento); b) Analisi delle possibili alternative strategiche con quantificazione degli indicatori di performances previsti; c) Analisi SWOT ossia valutazione dei punti di forza e debolezza e valutazione del rischio delle strategie.

La presenza delle tre analisi determina l'attribuzione di punteggio Alto, la presenza delle analisi a) e b) determina l'attribuzione di un punteggio Medio e la presenza della sola analisi a) comporta l'attribuzione di un punteggio Basso.

L'attribuzione del punteggio riguarda dunque solamente alla capacità della proposta progettuale presentata di soddisfare quanto richiesto in termini di analisi che possono essere redatte dall'impresa stessa o da soggetti da questa incaricati.

6) Ricordiamo come indicato nel Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando, che non sono ritenute ammissibili le spese relative a servizi forniti da:

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

c) partner del medesimo progetto.

Per cui le attività relative ai servizi C.5 devono essere realizzate da un soggetto fornitore esterno all'impresa beneficiaria in possesso dei requisiti specifici previsti dal Bando e dal catalogo.

Ricordiamo che sul nostro sito http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017 è possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa al Bando.

D. 1) Relativamente a spese di cui alla voce C.1_ partecipazione a fiere e saloni, al punto 3.3 del Bando

indicate che è possibile rendicontare spese sostenute a partire dal 01/04/2016. Tale informazione è confermata? L'azienda ha partecipato quest'anno ad una fiera biennale, inclusa nell'elenco delle fiere italiane riconosciute a livello internazionale, promuovendo le sue attività proprio in merito all'attività che stiamo sviluppando nel paese per cui si richiederebbe il finanziamento. Tale spesa è quindi rendicontabile? Se sì, poiché al momento del pagamento non era stata inclusa in questo progetto, sarà sufficiente validare le fatture con l'eventuale timbro riportante la dicitura "progetto Internazionalizzazione 2017" in accordo con le vostre linee guida? Il pagamento tramite bonifico non potrà riportare eventuali CUP.

2) Relativamente alle spese di gestione del programma e agli oneri di commissione di garanzia fideiussoria, è sufficiente presentare eventuale preventivo della banca/istituto finanziario che eventualmente rilascerà tale fideiussione?

3) Relativamente alle spese di coordinamento e gestione del programma, tale voce è prevista solo per progetti presentati da RTI o è possibile rendicontare l'impegno del personale impiegato in tale attività anche in caso di partecipazione della sola azienda?

4) Al punto 3.3 *"Si specifica che, in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando."* Cosa si intende? È possibile rendicontare attività svolte da personale dipendente a tempo indeterminato e determinato che opera dall'ufficio della sede di ambiente (sito in Toscana) relativamente alle attività di internazionalizzazione per il paese per cui si richiede finanziamento?

R. 1) Sì, confermiamo che limitatamente a spese di cui alla voce C.1 "Partecipazione a fiere e saloni", è possibile rendicontare spese sostenute a partire dal 01/04/2016;

2) si sono ammissibili gli oneri di commissione di garanzia fideiussoria (il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima). A supporto di tale voce di spesa potrete presentare un preventivo della banca/istituto finanziario che eventualmente rilascerà tale fideiussione;

3) sono ammesse le spese per il coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI/Rete-Contratto, il cui massimale di spesa per singola impresa è pari ad € 5.000. Tali costi potranno essere imputati solo in caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/ReteContratto).

Ai fini dell'ammissibilità delle spese suindicate si ricorda che i fornitori devono possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i requisiti stabiliti dal Catalogo, tra i quali:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;
- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso la tariffa* da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento (così come certificata nella scheda tecnica fornitore).

* Per la determinazione della tariffa applicabile, si rimanda alla Tabella riepilogativa di cui alla Sezione "Requisiti generali del Fornitore".

Ricordiamo come indicato nel Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando, non sono ritenute ammissibili le spese relative a servizi forniti da:

- a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c) partner del medesimo progetto.

4) Come definito all'interno del Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando, le spese relative a costi del personale che non operi all'interno della Regione Toscana non possono essere oggetto di finanziamento, ma possono esserlo solo quelle relative al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria e che solo in funzione dello svolgimento delle attività finanziate con il Bando e per la sola durata delle stesse, venga impiegato c/o la sede estera destinataria dell'intervento di internazionalizzazione o presso fiere e saloni internazionali.

D. 1) Tra le spese ammissibili ci sono le spese per partecipazione a fiere e saloni (C.1) che sono ammissibili se sostenute a partire dal 01/04/2016. La data del 01/04/2016 è per l'evento fieristico o per il pagamento delle relative spese? Mi spiego meglio: spesso dobbiamo saldare i costi della fiera con molto anticipo rispetto all'evento, per cui può capitare, per puro esempio, che la fiera sia stata a maggio 2016 ma il pagamento sia avvenuto a Marzo 2016: in questo caso la spesa sarebbe ammissibile?

2) Per le fiere già avvenute, ma ammissibili in base al suddetto criterio, cosa dobbiamo allegare in fase di domanda? Abbiamo sicuramente il preventivo (come previsto dal Bando) ma abbiamo anche già la fattura a consuntivo.

R. 1) Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le relative spese sostenute a partire dal 01/04/2016. Pagamenti antecedenti a tale data non saranno considerati ammissibili, benché la fiera sia successiva.

2) Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda, ma comunque sempre successive alla data del 01/04/2016, potranno essere presentate le relative fatture quale documentazione a corredo della domanda.

D. Mi servirebbe un'informazione per quanto riguarda le spese relative alla registrazione di un brevetto in un Paese estero.

R. Nel servizio C. 4 - "Supporto specialistico all'internazionalizzazione" sono ricompresi i servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d'internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Nell'ambito del supporto consulenziale rientrano:

- ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti);
- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di internazionalizzazione cofinanziato;
- studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero;
- consulenza finalizzata all'acquisizione di certificazioni estere di prodotto (sono esclusi i costi dell'Ente Certificatore);
- elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione connessi al progetto cofinanziato;
- ideazione e realizzazione di Brand per la penetrazione nei mercati esteri.

E' ammessa, dunque, la consulenza per registrazione e/o rinnovo brevetto, ma non i costi per la registrazione dello stesso.

D. 1) Il programma può essere diviso in due fasi, una prima fase relativa ad una ricerca di mercato di una determinata area geografica finalizzata alla scelta di uno specifico paese, e una seconda fase conseguente alla prima in cui attivare i vari servizi, promozione mediante utilizzo di uffici e/o servizi promozionali ?

2) Una ricerca di mercato rientra nella voce C.4 supporto specialistico all'internazionalizzazione o nella voce C.5 supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati ?

3) Nell'allegato B a pagina 2 si fa riferimento che il punteggio minimo di ammissibilità di un programma è 14 mentre a pagina 5 è 22, quale differenza sussiste ?

4) Un libero professionista che partecipa come viene determinato il suo codice ATECO ? Non avendo un bilancio come vengono determinati i criteri " validità economica", patrimonio netto e onerosità della posizione finanziaria ?

R. 1) Considerando che l'intervento deve avere una durata massimo di 12 mesi, non ci sono preclusioni al numero di servizi da attivare funzionali alla realizzazione delle attività progettuali e le cui spese sostenute,

comunque, non possono superare i massimali fissati dal Bando. Ricordiamo che il progetto è unico.

2) Come specificato nel Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando, l'area C. 4 ricomprende servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d'internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Il supporto consulenziale si concretizza nelle seguenti attività:

- ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti);
- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di internazionalizzazione cofinanziato;
- studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero;
- consulenza finalizzata all'acquisizione di certificazioni estere di prodotto (sono esclusi i costi dell'Ente Certificatore);
- elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione connessi al progetto finanziato;
- ideazione e realizzazione di Brand per la penetrazione nei mercati esteri.

Di conseguenza le ricerche di mercato rientrano in questa categoria.

3) Ai sensi del paragrafo 5.4 del Bando, in merito alla fase di valutazione, tutte le proposte progettuali saranno oggetto di verifica dei contenuti tecnico-scientifici della proposta progettuale, nonché della corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi definiti dal Bando. Il totale dei punteggi di selezione deve essere pari almeno a 14 punti. Successivamente, alle proposte che hanno raggiunto tale punteggio, sarà attribuito un punteggio di premialità secondo i criteri stabiliti al par. 5.4 del Bando. Saranno, pertanto, ammessi solo i programmi di internazionalizzazione che abbiano ottenuto un punteggio complessivo (tra valutazione e premialità) di almeno 22 punti.

Ricordiamo che non saranno ammessi i progetti che otterranno un punteggio di selezione inferiore a 14 punti o un punteggio complessivo (selezione+premialità) inferiore a 22 punti.

4) Ai sensi del paragrafo 2.2 comma 5 del Bando, nel caso siano dei liberi professionisti a presentare domanda, essi devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 del Bando. Qualora i professionisti siano privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/saldo;

Per quanto riguarda la "validità economica", patrimonio netto e onerosità della posizione finanziaria del libero professionista, tali elementi si desumono dalla documentazione che è tenuto a presentare a corredo della domanda di aiuto. Come indicato al punto I del paragrafo 4.3, i liberi professionisti devono presentare la seguente documentazione economica:

- stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del c.c. (per macrovoci);
- copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- copia delle ultime due dichiarazioni annuali IVA presentate all'Agenzia delle Entrate.

D. 1) In riferimento alla tipologia di spesa C.1 (fiere e saloni internazionali), sono ammesse anche le spese pregresse effettuate a partire dal 1/04/ 2016. in questo caso, quale documentazione occorre produrre in fase di domanda? Tuttavia nella griglia della documentazione obbligatoria riguardante il punto C.1 si fa riferimento al solo preventivo, ma non è chiaro quale sia la documentazione obbligatoria in caso di spese già effettuate.

2) Sempre relativamente al punto C.1 è possibile presentare un progetto che abbia unicamente questa voce di spesa, e che sia invece necessario anche se per importo percentualmente non rilevante sull'intero progetto, avere almeno una qualunque tra le altre voci di spesa ammissibili? ad esempio la realizzazione di un catalogo online o di un e-commerce?

3) C'è un limite sul recupero delle spese già sostenute per la voce C.1.? Cioè è possibile fare un progetto con la totalità delle spese riferite a fiere già sostenute al momento della domanda?

Infine, la documentazione generale da produrre è unicamente quella riferita al Consorzio stesso in quanto azienda richiedente e non quella delle singole aziende Consorziare?

R. 1) Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le relative spese sostenute a partire dal 01/04/2016. Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda potranno essere presentate le relative fatture quale documentazione a corredo della domanda;

2) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando possono essere presentate proposte progettuali che prevedano investimenti innovativi consistenti nell'acquisizione di servizi qualificati delle tipologie da C.1 a C.5 di cui al Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese Toscane (Allegato 2). In questa annualità non ci sono restrizioni inerenti alla tipologia di servizi da attivare che possono quindi combinarsi tra di loro, oppure che abbia unicamente servizi attivati solo sul C.1;

3) non ci sono limitazioni agli interventi da attivare, benché siano pregressi alla presentazione della domanda e comunque sempre successivi alla data del 01/04/2016. Le ricodiamo comunque che le relative spese sostenute non devono superare i massimali definiti dal Bando;

4) in caso di Consorzio la relativa domanda di partecipazione e quindi tutta la documentazione da presentare è riferita al Consorzio stesso.

In merito alle imprese aggregate in forma di Consorzio, le dichiarazioni e i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione dovranno essere rilasciati dallo stesso Consorzio; solo in relazione ai requisiti di premialità, se gli stessi sono posseduti non dal Consorzio/Rete soggetto ma da una delle imprese che lo compongono, dovrà essere dichiarato e allegata idonea documentazione di supporto.

D. La presente per chiedere se un'azienda che ha codice ATECO prevalente del commercio, quindi non ammissibile per il Bando in oggetto, ma codice ATECO secondario ammissibile, può ugualmente fare domanda o è esclusa?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante nei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007 indicati. Qualora il codice prevalente non rientra non è possibile presentare dunque domanda di aiuto a valere sul presente Bando.

D. La presente per chiedere se la Gran Bretagna (Londra in particolare), ai fini del Bando viene considerata ancora paese UE oppure no.

R. Per lasciare l'Unione europea il Regno Unito deve attivare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che conferisce alle parti due anni per concordare i termini della scissione, Londra ha iniziato il processo e dovrebbe lasciare entro l'estate del 2019, in base al calendario preciso concordato durante i negoziati. Fino a quel momento resterà un membro a tutti gli effetti della Ue.

Pertanto la Gran Bretagna non può essere considerata quale Paese esterno all'UE dove localizzare l'intervento di internazionalizzazione.

D. Sono ammissibili fiere extra UE di qualsiasi tipo e all'interno dell'UE se si rispetta il parametro del 15% di visitatori esteri? Se al Bando volesse partecipare una azienda farmaceutica, nel cui settore tipicamente non si partecipa a vere e proprie fiere ma a congressi internazionali può essere considerata una spesa ammissibile nella categoria C.1?

R. Confermiamo che le fiere e i saloni internazionali che si tengono in paesi esterni all'UE sono tutte ammissibili così come previsto dal Vademecum delle spese ammissibili per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee.

In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, la percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei

visitatori o degli espositori.

La verifica del rispetto del requisito sopra richiamato non può essere condotta in questa fase ma solo in fase di istruttoria, il criterio utilizzato sarà quello sopra indicato, pertanto potete verificare sul sito dell'Ente Fiera che la percentuale di visitatori o espositori provenienti da Paesi esterni all'UE sul totale dei visitatori o sugli espositori sia pari almeno al 15%.

La partecipazione a workshop/meeting/congressi non rientra nel servizio C.1 afferente esclusivamente alla partecipazione a fiere e saloni internazionali ma rientrano nel servizio C.3 organizzazione e partecipazione a eventi promozionali.

D. Esiste un modello per la Dichiarazione di Intenti alla costituzione dell'ATS che dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

Tra i documenti nel portale di Sviluppo Toscana ho trovato soltanto la dichiarazione relativa alla costituzione di un Consorzio/Rete Soggetto.

R. Non è stato predisposto alcun modello di Dichiarazione di intenti alla costituzione di RTI. Vi ricordiamo, comunque, che la stessa dovrà contenere:

- l'impegno di tutti i partner alla costituzione dell'RTI entro la data prevista dal Bando;
- l'individuazione del soggetto Capofila;
- la ripartizione dell'investimento tra i partner e la definizione del ruolo ricoperto da ciascun di essi all'interno del progetto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del paragrafo 2.3 del Bando, nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione del RTI/Rete Contratto secondo le forme di accordo di partenariato, contenente gli elementi espressamente previsti dal suddetto paragrafo.

D. Un'impresa partecipata da Enti Pubblici ha i requisiti di MPMI?

R. Per quanto riguarda la definizione di Micro, Piccole e Medie imprese è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2005. I suddetti documenti sono consultabili al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/Bando-info> – Sezione Allegati, dove è possibile prendere visione anche della Guida dell'utente PMI, che può servire da orientamento generale nell'applicare la nuova definizione di PMI, fermo restando che la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) costituisce l'unico riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI. Nello specifico precisiamo che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della suddetta Raccomandazione, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici.

D. A differenza dal Bando 2016, non sto trovando nelle istruzioni se può essere richiesto il finanziamento per spese che riguardino esclusivamente le attività di cui alla macrovoce C.1 Partecipazione a fiere e saloni Internazionali.

E' quindi possibile essere ammessi al Bando presentando spese che riguardino esclusivamente la partecipazione a fiere e saloni internazionali?

R. Confermiamo l'ammissibilità di progetti che prevedono solo attività di cui al servizio C.1 del Catalogo.

D. Vorrei sapere se sono disponibili i fac-simile delle schede e delle dichiarazioni che devono essere compilate on line. Mi riferisco alla documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto elencata nel Bando nel paragrafo 4.3.

R. Al presente link: http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017 potrete scaricare tutta la documentazione relativa al Bando e prendere visione del facsimile della scheda tecnica progetto che dovrà essere compilata online in piattaforma.

- D.** 1) E' possibile partecipare con prodotti agricoli tipo olio?
2) E' possibile, quindi, studiare Brand per un mercato tipo città New York City?
3) Quindi finalizzare l'allestimento per la promozione commerciale ecc. C.1/C.5?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante tra Codici ATECO ISTAT 2007 indicati.

D. Un'impresa del settore farmaceutico partecipa ad un congresso. Collateralmente al congresso affitta uno spazio espositivo di 9 mq, questo costo è ammissibile al Bando?

R. La partecipazione a workshop/meeting/congressi è ammissibile e rientra tra i servizi attivabili sul C.3 organizzazione e partecipazione a eventi promozionali.

D. Avrei bisogno delle seguenti specifiche sui documenti da allegare alla richiesta di finanziamento:

- 1) Capitolo 4.3 "Documentazione a corredo della domanda" lettera M: sulla compilazione della Scheda Fornitore si dice che "il fornitore deve acquisire autorizzazione al trattamento dati personali sia direttamente che da parte della Amministrazione regionale e dell'organismo pagatore": Si tratta di riportare nella scheda fornitore e nel CV degli esperti la formula del trattamento dati personali?
2) Si specifica che il "Curriculum Vitae in formato Europeo dell'esperto "persona fisica" attivato dal soggetto fornitore nel quale dovranno essere riportate le date di decorrenza (gg/mese/anno) di tutte le esperienze professionali maturate. Curriculum Vitae del responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore ed indicato nella scheda tecnica fornitore, con le stesse caratteristiche di cui sopra": che differenza c'è tra l'esperto "persona fisica" e il responsabile tecnico?
3) Cosa dobbiamo fare con gli DM10 o Libro UNICO che vengono richiesti per la verifica della dimensione aziendale? Si devono uploadare nella piattaforma?

Idem per la Visura Camerale dalla quale si evince la sede dell'impresa ed il BILANCIO.

4) In merito all'ALLEGATO 9 – INDICATORI:

Quando si parla di PAESI PARTNER COMMERCIALI si intende SOLO QUELLI EXTRA UE?

Quando si parla di PRESENZE: vale SOLO PER IMPRESE CODICE ATECO ALBERGHI E CAMPEGGI?

In caso contrario a che livello misuro le presenze turistiche; comunale? provinciale? Regionale?

R. 1) La Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dati personali deve essere rilasciata sia nei confronti dell'Amministrazione Regionale sia dell'organismo pagatore.

La Dichiarazione dovrà riportare la seguente dicitura: "In riferimento al D.Lgs 196/2003 autorizzo la Regione Toscana e/o suo Organismo Intermedio delegato all'utilizzo dei miei dati".

Ricordiamo che, alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) dal D.L. 201/2011 (c.d. Manovra "Salva Italia), convertito con legge 22/12/2011 n. 214, la richiesta di acquisire dal fornitore e dai tre clienti del fornitore autorizzazione al trattamento dei dati personali vige solo ed esclusivamente per le ditte individuali e le persone fisiche.

Pertanto, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dovrà essere rilasciata dal fornitore solo nel caso in cui si tratti di ditta individuale o persona fisica. Altrettanto vale per i clienti del fornitore indicati nella Scheda Tecnica, che dovranno rilasciare la Dichiarazione solo qualora si tratti di ditte individuali o di persone fisiche.

La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali rilasciata dai tre clienti del fornitore potrà non essere allegata alla domanda di aiuto e dovrà solo essere tenuta a disposizione per i successivi controlli.

2) Il fornitore per lo svolgimento delle attività di cui viene incaricato dal soggetto beneficiario attiva un gruppo di lavoro costituito da esperti "persone fisiche" che svolgano le varie attività.

Il "Responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore" può essere una persona fisica individuata all'interno del gruppo di lavoro oppure un'altro soggetto.

Si ricorda che ai sensi del "CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE IMPRESE TOSCANE (Allegato 2 del Bando), il fornitore deve possedere i seguenti requisiti:

- il capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;
- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento e conoscenza del mercato di riferimento).

E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. In tale caso la tariffa da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ;

- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento.

3) I DM10 o Libro Unico, come esplicitato nel Bando devono essere uploadati in piattaforma in sede di domanda; per quanto riguarda la Visura e Bilancio, essi vengono acquisiti d'ufficio. Come esplicitato sul Bando, al paragrafo 4.3, lettera I riguardante la documentazione economica di allegare in domanda:

a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;

b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti da un professionista abilitato (da allegare in upload alla domanda);

c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo. Per le imprese neo costituite situazione economia e patrimoniale previsionale al 31/12/2017 (da allegare in upload alla domanda)

d) per i liberi professionisti:

- stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del c.c. (per macrovoci);
- copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- copia delle ultime due dichiarazioni annuali IVA presentate all'Agenzia delle Entrate.

Nei casi b), c) e d), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo o previsionale, il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

4) Non esiste nessuna limitazione territoriale per quanto riguarda i paesi partner con i quali si hanno rapporti commerciali in essere che possono essere sia UE che Extra UE; confermiamo che le presenze prese in considerazione sono limitate alle imprese turistico-ricettive, con riferimento all'anno solare più recente disponibile e con codice ATECO alberghi e campeggi etc.

D. Può presentare domanda un'impresa che ha già partecipato all'edizione 2015 del Bando?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando possono presentare domanda beneficiari di edizioni precedenti del Bando internazionalizzazione purché prima dell'approvazione della graduatoria 2017, e in particolare entro l' 11 Novembre 2017, inoltrino la rendicontazione delle spese ammesse sul precedente intervento.

D. Ho aperto un' impresa nel 2016 e partecipato alla mia prima fiera nel mese di Settembre 2016 a Milano Inoltre abbiamo preso uno showroom a Dubai e uno a Milano. Vorrei sapere se posso rientrare nel Bando perché vorrei fare un'altra fiera in Italia e prendere uno showroom a Londra.

Vorrei sapere se devo farmi fare un preventivo per entrambi, però se io accettassi di fare la fiera in Italia e di prendere lo showroom lì devo pagare subito, sarebbe possibile avere un anticipo?

R. Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C.1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.

A tal fine:

A) gli eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia , considerati ammissibili ai fini del presente Bando, sono elencati nel Calendario 2017 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia (allegato 15); al riguardo si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nel suddetto elenco;

B) per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>.

I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda

di aiuto. A tal fine un costo si considera sostenuto alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura o documento equipollente) o di pagamento se antecedente.

Solo relativamente alle attività della tipologia C.1 "partecipazione a fiere e saloni internazionali" sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016. I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata, comunque non superiore a 3 mesi. Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si rimanda alla sezione C del Catalogo e al Vademecum delle spese ammissibili allegato al presente Bando.

D. Presentare fatture del 2016 comporta inizio anticipato del progetto? Se sì, la durata massimo è comunque fissata in 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera?

R. Come indicato nel paragrafo 3.3 del Bando, l'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto a decorrere dal giorno successivo alla data di inoltro della domanda, quindi in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente e canoni di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

D. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al Paragrafo 2.2 del Bando, si vorrebbe avere conferma della ammissibilità per un'azienda ubicata fuori Regione avente unità locale sul territorio regionale toscano dove avviene buona parte della produzione dei beni venduti.

R. Confermiamo quanto indicato nel Bando.

D. L'acquisto di quote di una società estera, rientra tra le spese ammissibili al Bando?

R. No, la spesa da Lei indicata non rientra tra quelle ammissibili ai fini del presente Bando. Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si rimanda alla sezione C del Catalogo e al Vademecum delle spese ammissibili allegato al presente Bando.

D. Stiamo valutando la partecipazione al Bando di Internazionalizzazione 2017 e abbiamo visto che le fiere in Europa possono essere prese in considerazione se di portata internazionale.

Nel catalogo non c'è alcuna fiera relativa al nostro settore ma alcune sono fiere del settore molto importanti con visitatori da tutto il mondo. Vorremmo sapere se possono essere considerate ai fini del Bando internazionalizzazione 2017.

R. Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C.1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.

A tal fine:

A) gli eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia, considerati ammissibili ai fini del presente Bando, sono elencati nel Calendario 2017 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia (allegato 15); al riguardo si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nel suddetto elenco; se la fiera italiana da voi indicata non è ricompresa nel suddetto calendario la stessa non è ammissibile

B) per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>.

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento

ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, la percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

La verifica del rispetto del requisito sopra richiamato non può essere condotta in questa fase ma solo in fase di istruttoria, il criterio utilizzato sarà quello sopra indicato, pertanto potete verificare sul sito dell'Ente Fiera che la percentuale di visitatori o espositori provenienti da Paesi esterni all'UE sul totale dei visitatori o sugli espositori sia pari almeno al 15%.

D. Nel caso in cui un'azienda intenda partecipare il prossimo anno ad una nuova edizione della fiera a cui ha già partecipato nei primi mesi 2017 può presentare un progetto in cui sono inclusi i costi della fiera 2017 (già fatturati) ed i futuri costi della fiera 2018 ?

Se sì, per la fiera 2017 si presentano le fatture direttamente?

Mentre per la fiera che si prevede per il 2018, non potendo ottenere già i preventivi a questa data, cosa si deve prevedere? è sufficiente stimare i costi 2018 sulla base di quelli sostenuti nel 2017?

R. Per la fiera edizione 2017 potranno essere allegate direttamente le fatture, mentre per l'edizione 2018 in assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere potrete allegare copia della fattura relativa alle stesse spese sostenute nell'anno precedente, oppure una stampa della pagina del sito dell'ente fiera con indicazione dei costi relativi all'edizione precedente della stessa fiera, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate la natura, gli importi e le finalità specifiche delle spese che l'impresa intende sostenere. In assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere per l'edizione 2018 potrete imputare al massimo il costo sostenuto per l'edizione 2017.

D. 1) Ai fini della premialità f) per numero di imprese aggregate un Consorzio è considerato come impresa unica o come aggregazione?

2) In merito alla tipologia di servizio C.1 "partecipazione a fiere e saloni internazionali" relativamente alle spese antecedenti alla presentazione della domanda come documentazione obbligatoria è possibile allegare direttamente la fattura?

3) Nell'allegato A del Decreto "Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa" per la dimostrazione della partecipazione a fiere da parte di almeno la metà delle imprese Consorziate è richiesta la compilazione di "un'apposita dichiarazione in fase di presentazione della domanda di aiuto che sarà oggetto di verifica in sede di rendicontazione". Esiste un format per tale dichiarazione?

4) Sulla piattaforma nella Sezione "Dichiarazioni" Scheda "Richiesta di Contributo" per un Consorzio che non ha posizioni INPS e INAIL aperte, in quanto non ha dipendenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda, va comunque flaggato il campo "essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza"?

5) Sulla piattaforma nella Sezione "Dichiarazioni" Scheda "Richiesta di Contributo" in caso di presentazione della domanda da parte di un Consorzio non in possesso di codice ATECO ammissibile ma costituito da imprese esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante nelle sezioni del par. 2.1 del Bando, è corretto flaggare il seguente campo "essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al punto 2.1"?

6) Relativamente alla Dichiarazione "di essere un'impresa unica così come definita dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "De Minimis" ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni (..) a), b), c), d)" un Consorzio che non rientra in nessuno dei casi (a, b, c, d), cosa deve flaggare ai fini dell'ammissibilità della domanda?

R. 1) Ai fini della premialità di cui alla lettera F del paragrafo 5.4 il Consorzio è considerato un'aggregazione per cui l'indice di aggregazione fa riferimento al numero d'imprese Consorziate che partecipano al progetto.

2) Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda, ma comunque sempre successive alla data del 01/04/2016, potranno essere presentate le relative fatture, quale documentazione a corredo della domanda.

3) L'apposita dichiarazione viene presentata in sede di domanda compilando in piattaforma la scheda "DICHIARAZIONE RETE SOGGETTO-Consorzio" dove, oltre inserire i dati anagrafici delle imprese Consorziare partecipanti al progetto occorre indicare il relativo servizio in cui le imprese saranno coinvolte. Nell'ambito del servizio C.1, in caso di Consorzio è richiesta la partecipazione di almeno la metà delle imprese che realizzeranno il progetto di internazionalizzazione, mentre sul servizio C.2 è richiesta la totalità.

4) Il campo da Lei indicato va flaggato solo nel caso in cui si incorre nella fattispecie indicata.

Nel suo caso, non avendo il Consorzio aperte posizioni INPS e INAIL, tale campo non va flaggato.

5) Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando sono ammessi anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice ATECO rientrante nelle sezioni elencate nel Bando purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante nelle sezioni previste dal par. 2.1, il campo da lei indicato deve comunque essere flaggato

6) Non deve essere flaggato nulla se non si incorre nelle fattispecie dell'impresa unica, così come disciplinata dal legislatore.

D. Potreste indicarmi dove trovare le categorie indicate di seguito così come tutte quelle cui si fa riferimento nella lista per ciascuna sezione?

Settore manifatturiero: SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92.

R. Sul sito dell'ISTAT alla sezione dedicata ai Codici ATECO trova tutta la classificazione delle diverse attività economiche ad oggi esistenti.

Per quanto riguarda la Regione Toscana, la Delibera_n.643_del_28-07-2014-Allegato-A approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura.

D. Il nostro è uno Studio professionale di consulenza, attiva anche nell'internazionalizzazione di progetti e servizi, in particolare in Cina.

Appunto contribuito in conto capitale per internazionalizzare, per noi sarebbe estremamente utile al fine di implementare e sviluppare un importante progetto di sviluppo di rete commerciale per la Cina, con tutto quanto connesso (a mero titolo di esempio: partecipazione fiere in Cina, noleggio sale meeting per incontri in Italia ed in Cina, pubblicazione di materiale promozionale ecc).

1) Abbiamo sede legale fuori regione Toscana, possiamo partecipare comunque?

2) Una ragione sociale come la nostra può partecipare?

3) Quali le spese ammissibili?

4) Quanto il contributo concedibile? Necessaria compartecipazione nostra? nel caso in quale percentuale?

R. 1) Il richiedente il contributo deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità elencati al paragrafo 2.2 del Bando tra cui, come specificato al punto 4: avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/saldo; in ogni caso le spese sostenute per le quali si richiede l'agevolazione devono essere relative alla sede o unità locale toscana destinataria dell'intervento. Per i liberi professionisti la localizzazione della sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento risulta dal luogo di esercizio dell'attività;

2) Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)⁵, Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante tra Codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili.

3) Sono ammissibili al contributo esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

4) Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si rimanda alla

sezione C del Catalogo e al Vademecum delle spese ammissibili allegati al presente Bando dove è possibile prendere visione anche dell'ammontare del contributo richiesto e delle condizioni d'ammissibilità richieste.

Al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017 potete scaricare tutta la documentazione inerente il Bando.

D. La dichiarazione di CUMULO recita nelle due voci da scegliere:

- "ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di *De Minimis* o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento". Qualora la azienda abbia ricevuto altri contributi per altri progetti, devono essere dichiarati?

R. Nella Dichiarazione di Cumulo, l'azienda deve dichiarare di non cumulare altri aiuti di Stato per lo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento al fine di evitare che le stesse spese siano oggetto di un doppio finanziamento. Qualora l'azienda abbia ricevuto altri contributi a titolo di *De Minimis* per altri progetti, questi vanno indicati in piattaforma nella scheda "Certificazione sostitutiva di atto Notorio relativa agli aiuti *De Minimis*". Nella dichiarazione di cumulo dovrà essere indicato solo ed esclusivamente se sulle spese oggetto del progetto di internazionalizzazione siano già stati percepiti degli Aiuti.

D. 1) E' necessario identificare 1 solo mercato di riferimento ed eventuali altri mercati come alternative strategiche?

2) Il finanziamento del sito web può essere in italiano e in lingua inglese?

3) I preventivi che si allegano al piano finanziario possono risalire anche al 2016?

R. 1) Sì, e' possibile indicare in domanda anche più di un mercato di riferimento.

2) Come esplicitato nel Vademecum delle spese ammissibili (allegato 4 del Bando) la creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based deve essere in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale. Tale specificità deve essere chiaramente esplicitata in preventivo o nella bozza contratto. Non saranno finanziati siti web in lingua italiana.

3) I preventivi da presentare in sede di domanda devono essere riferiti alle attività che s'intendono realizzare nel progetto di internazionalizzazione di cui si chiede il contributo. Essi pertanto devono essere il più possibile corrispondenti ai valori di mercato esistenti al momento in cui si presenta la domanda.

D. Con la presente sono a richiedere se tra le spese ammissibili nel servizio C.3 rientrano anche la realizzazione e stampa dei cataloghi? La traduzione di un sito già esistente in lingua inglese rientra tra le spese?

R. 1) Come esplicitato nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" (Allegato 2) e nel "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4) sono finanziabili azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali e quindi la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario).

2) Rientrano, tra i costi ammissibili, quelli sostenuti per la creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale e non, dunque, quelli per la mera traduzione in lingua inglese di un sito già esistente.

D. Le domande per il Bando si possono presentare fino alla data di chiusura (07.08.17) oppure il Bando è a sportello, ossia le domande possono essere presentate finché c'è disponibilità di fondi? In questo secondo caso, ci sono ancora fondi disponibili?

R. Come esplicitato nel paragrafo 4.2 del Bando, la domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al seguente sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa, a partire dalle ore 09,00 del 07/06/2017 e fino alle ore 17.00 del 07/08/2017. Confermiamo che il Bando non è a sportello.

D. 1) Tra le fiere può essere inserita anche la PLMA DI AMSTERDAM? E se si possono inserire le due edizioni passate (Maggio 2016 e maggio 2017) e la prossima edizione (Maggio 2018)?

2) Per quanto riguarda la documentazione per fiere già passate dobbiamo inserire le fatture e i relativi pagamenti? Per il personale impiegato in attività di dimostrazione possiamo inserire anche quello utilizzato nelle passate edizioni?

R. 1) Tra le fiere può essere inserita anche la PLMA DI AMSTERDAM poiché figura tra gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea con carattere internazionale tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>.

2) Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda, ma comunque sempre successive alla data del 01/04/2016, potranno essere presentate le relative fatture, mentre per le spese di personale dovranno essere allegati CV e lettera d'incarico, quale documentazione a corredo della domanda. Per l'edizione 2018 occorre invece presentare i preventivi.

Ricordiamo che in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando.

D. 1) Sono agevolabili le spese sostenute dalla collegata estera dell'impresa beneficiaria nel paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione? (es. alfa controlla Alfa USA. Alfa USA sostiene spese per locazione ufficio negli usa relativo al servizio C.2).

R. E' ammissibile che il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi.

Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c.

D. Quando leggo (LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SPESA) che allo stesso evento fieristico, devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti all'aggregazione (nel caso specifico il Consorzio), devo intendere che alla fiera devono partecipare fisicamente almeno la metà delle aziende o il Consorzio può, a mezzo uno o due rappresentanti, spendere il nome dei propri Consorziati inserendo ad es. all'interno dello stand cartelloni e materiale pubblicitario con il nome delle imprese Consorziato?

R. E' richiesta la partecipazione fisica all'interno dello stand di almeno la metà delle imprese appartenenti al Consorzio che partecipano al progetto di internazionalizzazione.

D. Per la voce C.1 Partecipazione a fiere e saloni internazionali vengono richiesti in fase di presentazione della domanda preventivi su carta intestata del fornitore (par. 4.3 lettera M).

Per le Fiere che devono ancora svolgersi è spesso difficile ottenere detti documenti pertanto si chiede se è possibile stimare l'importo facendo riferimento a quanto speso nella precedente edizione della medesima fiera allegando autodichiarazione sui metri che si intende acquistare per l'edizione corrente.

R. In assenza del preventivo rilasciato dall'Ente fiere potrete allegare copia della fattura relativa alle stesse spese sostenute nell'anno precedente, oppure una stampa della pagina del sito dell'ente fiera con indicazione dei costi relativi all'edizione precedente della stessa fiera, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate la natura, gli importi e le finalità specifiche delle spese che l'impresa intende sostenere.

D. In merito al paragrafo 5.4 Criteri di selezione: Rif. 1A, se una società fa 2 servizi di cui nessuna apertura di sede estera che punteggio ottiene nella valutazione? E se fa 3 o più servizi di cui nessuna apertura di sede estera che punteggio ottiene nella valutazione?

R. Riguardo i criteri di selezione di cui al Rif. 1A, il punteggio assegnato alla proposta progettuale presentata è in funzione del suo livello qualitativo, di cui l'apertura di una sede estera ne è diretta testimonianza. Benché vengano attivati più servizi, in entrambi i casi da Lei indicati, non prevedendo comunque l'apertura di una sede estera, il punteggio assegnabile è basso.

D. Nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di un contratto tale premialità è valida?

R. L' "incremento occupazionale" verrà verificato sulla base delle ULA esistenti alla data di presentazione della domanda e quelle presenti alla data di rendicontazione del progetto, la verifica verrà condotta mediante il Libro unico dell'impresa.

Si precisa che si considerano "effettivi", risultanti dal Libro unico del lavoro, il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprendono le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli orientamenti comunitari in materia di occupazione prevedono l'ammissibilità dell'aiuto qualora il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non a seguito a licenziamenti per riduzione del personale Reg. n. (UE) 651/2014.

Nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato la premialità potrà essere riconosciuta a condizione che parallelamente nell'impresa si verifichi un incremento occupazionale (misurato in ULA, in riferimento alle UULL dell'impresa ubicate in Toscana).

La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato costituisce, pertanto, condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento della premialità.

D. Con la presente siamo a richiedervi un chiarimento in merito ai criteri di valutazione (rif. 1° dei criteri), in particolare, è possibile presentare un progetto con costi riconducibili ai servizi C.4 e C.5 (quindi non legati all'apertura di una sede estera), e raggiungere una valutazione "media" del progetto, oppure è vincolante l'apertura della sede estera.

R. Riguardo i criteri di selezione di cui al Rif. 1A, il punteggio assegnato alla proposta progettuale presentata è in funzione del suo livello qualitativo, di cui l'apertura di una sede estera ne è diretta testimonianza. Benché vengano attivati 2 servizi, il C.4 e il C.5, non prevedendo comunque l'apertura di una sede estera, il punteggio assegnabile è basso.

D. Un'impresa che presenta un progetto come beneficiario può essere al tempo stesso fornitore per un altro progetto di cui non è partner? Si specifica che si tratta di due progetti distinti.

R. Sì, sul presente Bando non sussiste alcuna preclusione.

D. Se un' impresa partecipa al Bando singolarmente ed all'interno del progetto partecipa a fiere in conpartecipazione, queste spese per la quota di sua competenza rientrano tra le spese ammissibili?

R. La partecipazione alle Fiere e Saloni Internazionale da parte della singola azienda è finanziabile solo se la stessa vi partecipa autonomamente con un proprio stand.

D. 1. A proposito di fornire "COPIA CONFORME DEL Libro UNICO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DICHIARATO IN DOMANDA OPPURE DM10 RELATIVI A TUTTI I MESI DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DICHIARATO IN DOMANDA": l'anno di riferimento può essere sia il 2017 che il 2016?

2. Nella categoria C.3 è possibile solo creare siti web ex novo giusto? Non è possibile portare miglione al sito web esistente (per esempio creare una sezione nella lingua del mercato di riferimento)?

3. Nella categoria C.2 è possibile potenziare siti web esistenti solo a patto che servano da collegamento con

sedi estere? Se servissero invece da collegamento tra le imprese del raggruppamento?

4. E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore ai 3 anni, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. Nel caso in cui il fornitore sia un free lance vige lo stesso principio? In caso di raggruppamento, le ore complessive dell'intervento sono da intendersi per il solo beneficiario interessato o complessive per tutto il partenariato?

R. 1) L'anno di riferimento è quello dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di aiuto;

2) Come già esplicitato in precedenza e come esplicitato nel Vademecum delle spese ammissibili (allegato 4 del Bando) è contemplata la sola **creazione** di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale;

3) Come specificato nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane tra i costi ammissibili rientranti nell'area C.2, è finanziabile l'installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, collegamenti che devono necessariamente essere relativi alla sede estera e non fra le imprese del raggruppamento;

4) Il fornitore può essere anche un libero professionista purché in possesso di partita IVA. Ricordiamo che il capo progetto individuato dal fornitore, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto fornitore (libero professionista-impresa-studi di consulenza.) deve avere un'esperienza professionale nel campo dell'internazionalizzazione pari almeno a 10 anni. Il limite del 30% verrà calcolato sul totale delle giornate previste per il progetto del singolo partner che attiva in qualità di esperto personale con esperienza inferiore a tre anni.

D. Ho notato una differenza fra il modello di autocertificazione dei precedenti penali scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana e quello pubblicato sul supplemento al BURT n. 23 del 07.06.2017 come allegato 5 al Bando (modello di autocertificazione dei precedenti penali e amministrativi).

Quale versione è quella corretta ?

R. La versione corretta è quella pubblicata sul nostro sito.

D. Un'azienda con codice ATECO primario 47.29.9 non ammissibile (Sezione G: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari), ma con codice ATECO secondario 10.41.1 ammissibile (Sezione C: produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria), può partecipare al Bando in questione?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007 previsti dal bando. Qualora il **codice prevalente** non rientra fra quelli sopra elencati non è possibile presentare dunque domanda di aiuto a valere sul presente Bando.

D. Un'impresa che produce componentistica per settore medico, intende partecipare al più grande congresso medico di settore a livello mondiale, dove sarà presente anche un'area espositiva dedicata alle imprese ed ai loro stand. Chiedo conferma che tale partecipazione sia equiparata alla partecipazione a fiere e saloni richiamata dal Bando.

R. La partecipazione a workshop/meeting/congressi è ammissibile e rientra tra i servizi attivabili sul C.3 organizzazione e partecipazione a eventi promozionali.

D. Relativamente al Libro Unico dell'anno di riferimento dichiarato/DM 10 quale annualità va presa a riferimento? quella dell'ultimo bilancio approvato usato per le dichiarazioni dimensionali, quindi 2015 o 2016? o relativo al 2017 in quanto anno di realizzazione del progetto.

R. L'anno di riferimento è quello dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di aiuto.

D. Ho fatto domanda per il Bando in oggetto relativo al contributo per la partecipazione ad una fiera internazionale nel prossimo anno - Marzo 2018. Questa sarà la nostra prima partecipazione ad una fiera del

settore con l'intento di incrementare l'internazionalizzazione del nostro marchio. Vorrei conoscere, considerato quanto suindicato, se dovremo compilare nello stesso modo tutti i documenti richiesti nel B.U. Oppure potremo seguire un percorso più consona alla peculiarità del nostro caso. Nel caso di risposta affermativa, sapere se esiste oltre alla email anche un contatto telefonico diretto.

R. Confermiamo che anche in presenza del solo servizio C.1 partecipazione a fiere e saloni internazionali, dovrà essere presentata apposita domanda di aiuto secondo le modalità previste ai par. 4.1 e 4.2 del Bando, ed allegata la documentazione obbligatoria stabilita, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, al par. 4.3.

Si ricorda che sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C.1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale. A tal fine:

A) gli eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia, considerati ammissibili ai fini del presente Bando, sono elencati nel Calendario 2017 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia (allegato 15); al riguardo si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nel suddetto elenco;

B) per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

L'assistenza tecnica sui contenuti del Bando avviene solamente via mail all'indirizzo internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it.

Al seguente link www.sviluppo.toscana.it potrete prendere visione e scaricare tutta la documentazione inerente il presente Bando.

D. Avrei necessità di sapere se le spese per il pagamento di un fornitore che si occuperà della realizzazione di incontri B to B rientra tra le spese ammissibili.

R. Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili, approvato insieme al Bando di cui ne è parte integrante, all'interno del servizio C.3 sono ammissibili le spese per l'organizzazione di incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri; in tale voce di spesa rientrano esclusivamente i seguenti costi: affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni, quota di iscrizione all'evento se non organizzato dall'impresa richiedente (sono escluse, a titolo esemplificativo, le spese di catering, spese generali per l'organizzazione, attività di ricerca e creazione lista invitati, attività di assistenza agli eventi, hostess, attività di segreteria, servizio di autista, testimonial pubblicitari, modelle, etc.), realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario).

D. Avrei necessità delle seguenti informazioni sull'area tematica C dei servizi all'internazionalizzazione dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane.

Premesso che:

1- la società è stata costituita a Gennaio 2015 e fino ad oggi è stata inattiva;

2- la società ha per oggetto, tra altre attività, la commercializzazione in Italia e all'estero di prodotti alimentari italiani dei quali però non è produttrice, ma a marca propria;

3- la società ha in progetto di iniziare la suddetta attività di commercializzazione quanto prima in Italia e in Paesi extra U.E., pertanto gentilmente chiedo di sapere se è possibile usufruire dell'Area tematica "C" servizi all'internazionalizzazione Bando Por-Creo 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" oppure di quale altro servizio del Catalogo Servizi Avanzati e Qualificati l'azienda può usufruire in questa prima fase di commercializzazione all'estero.

R. Il presente Bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI). Le spese per l'acquisizione di servizi all'internazionalizzazione ammissibili all'aiuto conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 sono riconducibili alle seguenti tipologie:

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

C.2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

C.3 - Servizi promozionali

C.4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione

C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati.

Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

Al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017 potrete prendere visione di tutta la documentazione relativa al Bando.

D. Per la voce C.3, per quanto riguarda il vitto di ospiti stranieri nel caso durante realizzazione del progetto ci fosse un cambio di fornitori (per cambio ristoranti scelti durante l'esecuzione dell'attività) è necessario procedere con una variante fornitore?

R. Sì, confermiamo che la variazione del soggetto fornitore comporta la presentazione di una variante progettuale

D. In merito alle "spese di coordinamento", a pagina 15 del Bando, articolo 3.4 – Spese ammissibili, si indica che "Oltre alle spese precedentemente elencate, sono ammesse le spese per il "coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese dell'RTI o della "Rete Contratto", da imputarsi sul servizio C.4, il cui massimale di spesa per singola impresa è pari a 5.000,00 Euro".

Sulla base di quanto sopra, si ritiene quindi che le spese di coordinamento, in caso di RTI, possono essere suddivise su ogni partecipante, fino a concorrenza del limite di Euro 5.000,00 e che quindi l'eventuale capofila non può accollarsi tutte le spese di coordinamento (esempio, RTI di 3 aziende, totale spese di coordinamento $5.000,00 \times 3 = 15.000,00$). E' corretto?

R. Sì confermiamo che il massimale di spesa per ogni singola impresa aderente al raggruppamento è pari a 5.000,00 Euro.

D. Sono a chiedere delle informazioni riguardo al Bando "Por Fesr 2014-2020, contributi alle imprese per l'internazionalizzazione". In particolare, dato che è stato aperto lo scorso 07/06/2017, vorrei sapere se il Bando ha già raggiunto il limite di finanziamento disponibile e quindi le nuove domande passano direttamente in lista d'attesa o se c'è ancora disponibilità di fondi.

Inoltre vorrei chiedere riguardo le spese di consulenza per l'internazionalizzazione se la società di consulenza debba essere accreditata presso la Regione Toscana o se comunque ci sono dei requisiti di accreditamento.

R. 1) La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'apertura della edizione 2017 del Bando a valere sull'azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 e pari ad € 8.500.000,00 così ripartiti:

- per l'Azione 3.4.2. sub a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI manifatturiero": l'importo di € 7.500.000,00

- per l'Azione 3.4.2. sub b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri del sistema dell'offerta turistica delle MPMI": l'importo di € 1.000.000,00. Al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, le risorse finanziarie possono essere incrementate mediante:

- le economie che si verranno a determinare sui bandi dell'azione 3.4.2 destinate (salvo diverso indirizzo della Giunta Regionale) agli stessi annualmente aperti e al finanziamento delle relative graduatorie attive;

- le eventuali economie di stanziamento, di cui all'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 relative alle precedenti annualità, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto, tramite apposito provvedimento, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2016 per il tramite della legge di assestamento del Bilancio 2017.

Come esplicitato nel paragrafo 4.2 del Bando, la domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al seguente sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa, a partire dalle ore 09,00 del 07/06/2017 e fino alle ore 17.00 del 07/08/2017.

L'attività istruttoria avrà inizio dal giorno successivo a quello di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, pertanto a partire dal 08/08/2017

Le risorse disponibili saranno assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio

ottenuto dal progetto in sede di valutazione in base ai criteri di priorità stabiliti al par. 5.4 del Bando

2) Non è richiesto nessun accreditamento al sistema Regionale da parte dei fornitori attivati.

Ricordiamo che i soggetti fornitori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Bando e dal catalogo dei servizi avanzati e qualificati.

Al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017, potrete prendere visione di tutta la documentazione relativa al Bando

D. Un Consorzio vorrebbe partecipare al Bando non con tutte le aziende che lo compongono ma solo con 5. E' possibile?

R. Sono ammessi i Consorzi, le società consortili di imprese e le "reti-soggetto", se in possesso dei requisiti previsti dal Bando, costituiti o costituendi, purché sia garantita la partecipazione al programma di internazionalizzazione di **almeno tre Micro, Piccole e/o Medie imprese associate al Consorzio**, alla società consortile o partecipanti alla "rete soggetto" aventi sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice ATECO ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività sopra elencate.

Sono ammessi anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice ATECO rientrante nelle sezioni elencate purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante nelle sezioni previste dal par. 2.1.

I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" ma non le singole imprese e, pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi.

Nella domanda di aiuto dovrete compilare un'apposita scheda nella quale dovrete indicare le imprese aderenti al Consorzio che parteciperanno al progetto di internazionalizzazione.

D. Ai fini della presentazione di un progetto sul Bando internazionalizzazione 2017 è necessario fornire i seguenti dati:

- Patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato
- Oneri finanziari netti annui (valori relativi alla media degli ultimi due bilanci approvati)
- Fatturato annuo (valori relativi alla media degli ultimi due bilanci approvati)

Vorrei sapere come si calcolano i suddetti indici nel caso di un'impresa in regime di contabilità semplificata.

R. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, i valori economici verranno reperiti dalle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda corredate e dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti da un professionista abilitato che dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda di aiuto come previsto al par. 4.3 del Bando.

D. Avremmo necessità di sapere cosa va allegato nella Scheda Tecnica Fornitore prevista nella Sezione: Dichiarazioni Scheda: Documentazione Richiesta - Sez. Upload, considerato che i nostri rapporti sono direttamente assunti con le Società organizzatrici degli eventi Fiera.

R. Come espressamente previsto al punto M) DOCUMENTI RELATIVI AL SERVIZIO del paragrafo 4.3 del Bando, nella relativa tabella di dettaglio, la scheda tecnica fornitore dovrà essere allegata solo per i servizi C.4 e C.5 mentre la stessa non è richiesta per le altre tipologie di servizi.

D. Sono ammesse le SRLS e le start up che non hanno il primo bilancio approvato?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 indicati dal paragrafo 2.1 del Bando e che risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2.

Ai sensi della lett. l) del paragrafo 4.3 del Bando, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, dovrà essere allagata la situazione economica e patrimoniale di periodo. Per le imprese neo costituite situazione economia e patrimoniale previsionale al 31/12/2017.

D. E' ammissibile come costo in C.3 la spesa per materiale promozionale cartaceo a supporto ad incontri

con operatori (incoming e outgoing)?

R. Confermiamo che come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili, all'interno del servizio C.3 sono ammessi costi per la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale: redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario. Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito. Nelle suddette tipologie di spesa possono essere ricompresi anche i costi di traduzione e interpretariato purché gli stessi rappresentino costi meramente accessori e strettamente funzionali alla realizzazione delle attività principali.

D. Un'azienda vorrebbe utilizzare un servizio di incubatore negli Emirati attraverso una società. Di questo servizio possiamo avere una bozza di contratto da utilizzare come preventivo. L'azienda attiverà un "pacchetto" di servizi comprendente:

- Domiciliazione della Società Italiana
- Concessione di spazi attrezzati
- Servizi di segreteria
- Partecipazione agli eventi di networking
- Utilizzo delle convenzioni in essere tra l'incubatore e le principali strutture alberghiere e società di servizi per trasporto personalizzato
- Sviluppo delle relazioni commerciali con i principali players locali ed internazionali
- Promozione del Brand attraverso l'impiego di resident manager dedicati
- Accesso ad un selezionato network istituzionale e di business community

Queste tipologie di attività dove possono rientrare nel C.2 nel C.3 o nel C.5?

R. Con la presente precisiamo che le spese relative a "Domiciliazione della Società Italiana", "Utilizzo delle convenzioni in essere tra l'incubatore e le principali strutture alberghiere e società di servizi per trasporto personalizzato", "Accesso ad un selezionato network istituzionale e di business community", "Promozione del Brand attraverso l'impiego di resident manager dedicati" non rientrano tra le spese ammissibili ai fini del presente Bando.

Per quanto concerne le spese relative alla "Partecipazione agli eventi di networking", precisiamo che le stesse possono rientrare nell'ambito del servizio C.3, ma le stesse dovranno essere specificamente quantificate nel preventivo.

Le spese per "Sviluppo delle relazioni commerciali con i principali players locali ed internazionali", possono rientrare nell'ambito del servizio C.5. In questo caso ricordiamo che le stesse dovranno essere specificamente quantificate nel preventivo, e come espressamente previsto dal punto M del par. 4.3 del Bando dovrà essere allegata la scheda tecnica del fornitore, il c.v. del capo-progetto e degli esperti attivati e l'importo della consulenza dovrà essere giustificato in termini di giornate*tariffa applicata.

La "Concessione di spazi attrezzati" ed i "Servizi di segreteria" possono, infine, rientrare nell'ambito del servizio C.2. Per essi, come nei casi precedenti, dovrà essere fornita specificamente quantificazione nel preventivo.

D. Quando leggo (LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SPESA): "devono partecipare tutte le imprese" (nel caso specifico il Consorzio), la partecipazione delle imprese va intesa come partecipazione fisica di quello che producono quindi se le Consorziato fabbricano cucine devono esserci le cucine di tutti o la partecipazione di tutte le imprese può essere resa a mezzo cataloghi e depliant di ciò che le imprese fanno avvalendosi dell'ausilio di personale che illustra il prodotto al cliente?

R. Confermiamo che è sufficiente che alla fiera partecipi il solo Consorzio, purché quest'ultimo dimostri, anche attraverso la produzione di materiale fotografico, lo svolgimento di attività promozionale delle imprese aderenti al Consorzio.

Dovrà, pertanto, essere fornita evidenza della specifica pubblicità degli elementi distintivi (loghi, etc.) delle imprese partecipanti al progetto.

D. Un Consorzio che con un proprio rappresentante prende uno spazio ed espone i prodotti di tutte le imprese Consorziato avvalendosi di cataloghi, depliant, strumenti tecnologici (quindi intendendosi tutte partecipanti le imprese aderenti al Consorzio) rispetta il criterio richiesto o devono necessariamente essere

distinte all'interno del padiglione consortile le singole imprese con loro prodotti e loro rappresentanti (di qui il requisito delle metà dei partecipanti)?

In altre parole, si chiede se la partecipazione agli eventi fieristici attraverso un Consorzio e non attraverso una Rete di imprese determini una diversificazione nel concetto di partecipazione all'evento fieristico stesso: il Consorzio infatti, attraverso la partecipazione sopra descritta, diventa proprio lo strumento di "vantaggio" per tutte le imprese partecipanti ed ulteriore rispetto alla partecipazione della singola impresa e in ultima analisi a nostro avviso è rappresentativo di per sé della partecipazione di tutte le imprese aderenti. In caso negativo, interpretando la "partecipazione" solo attraverso la presenza fisica di almeno la metà delle imprese, verrebbe meno quello che è la funzione del Consorzio di imprese rispetto appunto a una Rete di imprese.

R. Confermiamo che è sufficiente che lo spazio sia locato dal solo Consorzio, purché quest'ultimo dimostri, anche attraverso la produzione di materiale fotografico, lo svolgimento di attività promozionale delle imprese aderenti al Consorzio.

Dovrà, pertanto, essere fornita evidenza della specifica pubblicità degli elementi distintivi (loghi, etc.) delle imprese partecipanti al progetto, nonché dei prodotti dalle stesse realizzati.

I prodotti delle aziende Consorziare che dichiarano di partecipare a progetto di internazionalizzazione, dovranno, pertanto, essere esposti in maniera chiara ed inequivocabile.

D. Un'impresa che presenta autonomamente domanda di aiuto può essere anche capofila di una RTI, che presenta un'altra domanda di aiuto, svolgendo esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma senza beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e senza contribuire al calcolo del punteggio di premialità?

R. No, non è ammissibile la fattispecie da Lei indicata.

D. Nel C.3 sono spesabili anche le brochure (design+stampa) quale materiale comunicativo?

R. Come espressamente previsto nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" (Allegato 2) e nel "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4), pubblicato insieme al Bando di cui è parte integrante, sono finanziabili azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali e quindi la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale, quali quelle per la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, purché le stesse riguardino specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento e siano rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito.

D. Dal momento che si ottengono punteggi anche dalla tipologie dei servizi attivati o dalla loro combinazione nel caso di raggruppamento tutte le aziende devono essere coinvolte in azioni che si vanno ad aggiungere alla fiera che invece è prevista da tutte le aziende? Ai fini del punteggio (RIF 5 e 6) le attività previste devono riguardare tutte le aziende?

R. Poiché dalla partecipazione al presente Bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI, "Reti-contratto", Consorzi, società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui alla lettera C.1 devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2 devono partecipare tutte le imprese.

Relativamente al servizio C.1, le imprese dovranno partecipare allo stesso evento fieristico; relativamente al servizio C.2 le imprese dovranno condividere gli stessi locali/spazi di co-working/sale espositive/ambienti di meeting point. Relativamente alle spese accessorie alla partecipazione alle fiere (trasporto-interpretariato-personale-) non è necessario che le stesse siano sostenute da almeno la metà delle imprese del raggruppamento, lo stesso dicasi per le spese accessorie sul servizio C.2, (personale-trasporto-azioni promozionali...) non è necessario che siano sostenute da tutte le imprese del raggruppamento

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori.

Per quanto concerne il rif. 5, se l'impresa (o almeno la metà delle imprese dell'aggregazione) svolge un'attività prevista dal RIS 3 tra le priorità tecnologiche (ai sensi della DGR 1018/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia) e come declinate al precedente capoverso, il

punteggio è alto; se almeno una delle imprese dell'aggregazione svolge una delle suddette attività, il punteggio è medio; per gli altri casi il punteggio è basso.

Per quanto concerne il rif. 6, l'attribuzione del punteggio viene effettuata sulla base del livello di sviluppo di strategie promozionali, indipendentemente dal numero di imprese aderenti al progetto.

D. nel catalogo servizi quando parla di "attività del personale" nei servizi C.1 / C.2 e C.3 il costo ammissibile è la quota parte di busta paga imputabile al periodo di tempo in cui ha svolto le attività di internazionalizzazione giusto?

R. Ai fini del presente Bando, nell'ambito dei servizi C.1, C.2 e C.3, si considera ammissibile il costo relativo al compenso lordo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) del personale, al netto di spese di trasferta vitto e alloggio.

Come espressamente previsto nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" (Allegato 2) e nel "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4), pubblicato insieme al Bando di cui è parte integrante, il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate, il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente (il costo orario medio è calcolato facendo riferimento, per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato, alla retribuzione lorda annua base, comprensiva quindi degli oneri obbligatori aggiuntivi su base annua a carico del datore di lavoro e degli eventuali elementi fissi retributivi individuali, ed al monte ore contrattuali annuale risultanti dal CCNL di riferimento).

Si specifica che in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese relative a costi del personale che non operi all'interno della Regione Toscana non possono essere oggetto di finanziamento, ma possono esserlo solo quelle relative al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria e che solo in funzione dello svolgimento delle attività finanziate con il Bando e per la sola durata delle stesse, venga impiegato c/o la sede estera destinataria dell'intervento di internazionalizzazione.

Si rinvia alle linee guida rendicontazione approvate con D.D. 7785 del 07/06/2017 per le modalità di rendicontazione delle spese di personale.

D. Le aziende in regime di contabilità semplificata presentano solo il conto economico e non lo stato patrimoniale, quindi risulta difficoltoso il calcolo del patrimonio netto.

Per il calcolo del patrimonio netto possiamo utilizzare i dati dal capitale sociale con il quale è stata costituita la società e gli utili derivanti dalle scritture contabili degli ultimi due anni?

R. Il PN delle aziende per le quali non è obbligatoria la redazione del bilancio si determina secondo il seguente prospetto: somma delle rimanenze finali (rigo RG7/RG8) + costo complessivo dei beni ammortizzabili - quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili + beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività e passività (questa voce è comprensiva di tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali dell'azienda; fra queste sono compresi c/c, depositi bancari e postali, partecipazioni, ecc). Il valore del PN dovrà essere attestato da un professionista abilitato.

D. Circa il punto 3.4 del Bando sulle spese ammissibili si legge che sono ammesse "le spese per il coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione del RTI O DELLA RETE CONTRATTO da imputarsi sul servizio C.4 il cui massimale è 5mila euro". In questa voce si possono quindi considerare le spese di costituzione e gestione anche amministrativa del Consorzio?

R. Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili pubblicato insieme al Bando di cui è parte integrante, solo limitatamente alle spese per il "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete contratto" da imputarsi sul servizio C.4, sono ammissibili le spese per i servizi direttamente erogati, in qualità di fornitore, dalla società Capofila non beneficiaria del contributo, la quale dovrà ricoprire unicamente un ruolo di coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma di internazionalizzazione.

Sono ammesse le spese per il coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI/Rete-Contratto, il cui massimale di spesa per singola impresa è pari ad € 5.000.

Precisiamo, altresì, che tali tipologie di spesa si riferiscono a raggruppamenti di imprese senza personalità giuridica, quali RTI e Reti-Contratto e non a soggetti giuridici autonomi quali Consorzi e Reti-Soggetto. Le stesse, inoltre, attengono esclusivamente alla gestione del programma di internazionalizzazione.

Le spese di “costituzione e gestione anche amministrativa del Consorzio” non rientrano, pertanto, tra quelle ammissibili.

D. Siamo una Piccole azienda della provincia di Firenze interessata a partecipare al Bando in questione. Sto riscontrando delle serie difficoltà ad ottenere dei preventivi su carta intestata da parte degli enti organizzativi delle mostre molte delle quali ci hanno comunicato che ancora non sono usciti i nuovi tariffari per l'affitto di uno stand per l'edizione 2018. I prezzi indicati sul sito sono ancora quelli vecchi. Come possiamo risolvere la questione?

R. Ai sensi del paragrafo 4.3, lettera N), del Bando, i preventivi costituiscono documento obbligatorio.

Qualora non sia possibile ottenere il preventivo dall'Ente Fiera, potrete allegare copia della fattura relative alle stesse spese sostenute nell'anno precedente, oppure una stampa della pagina del sito dell'ente fieria con indicazione dei costi relativi all'edizione precedente della stessa fieria, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate la natura, gli importi e le finalità specifiche delle spese che l'impresa intende sostenere.

D. Con la presente vorrei sottoporle alcuni quesiti in merito al nuovo Bando internazionalizzazione 2017, ed in particolare:

1) in caso di voci di spesa C.1 relative a spese già effettuate al momento di presentazione della domanda, è possibile presentare fatture che non siano intestate all'ente fieria, ma a soggetti intermedi (ad esempio Consorzi)?

2) In riferimento alla domanda presentata da un Consorzio nostro associato, abbiamo una fattura relativa alla partecipazione a una fieria, a cui hanno preso parte, oltre a 7 imprese Consorziare anche una impresa che non rientra nel suddetto Consorzio. in fase di domanda, pensavamo di scorporare naturalmente dalla fattura la quota relativa all'azienda non Consorziata, tuttavia ci domandavamo già in linea preventiva se non fosse un problema, quando dovremo presentare la rendicontazione, se presenteremo una spesa contabile di bonifico superiore a quella della fattura inserita in progetto, in quanto il pagamento adottato è stato in unica soluzione ed appunto comprensivo anche di quello relativo a quell'unica azienda non Consorziata.

R. 1) Dal momento che il soggetto fornitore deve essere titolato allo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, le fatture relative alle spese per la partecipazione ad eventi fieristici di cui al C.1, devono essere necessariamente rilasciate dall'Ente Fiera;

2) precisiamo che in fase di rendicontazione il documento giustificativo della spesa potrà essere di importo superiore rispetto a quanto ammesso in fase istruttoria, fermo restando che la liquidazione del contributo verrà effettuata esclusivamente nei limiti degli specifici costi ritenuti ammissibili e per gli importi indicati nel contratto di finanziamento sottoscritto con la Regione Toscana.

D. Visto che questo Bando non prevede punteggi legati al mercato, è possibile presentare un progetto di internazionalizzazione che non miri ad un mercato estero extra UE in particolare, bensì in maniera trasversale a tutto il mercato estero extra UE.

R. Precisiamo che il progetto dovrà, comunque, essere rivolto ad un mercato extra UE specificamente determinato, indicando il Paese obiettivo cui le attività progettuali saranno indirizzate.

D. Sarei interessata alla partecipazione del Bando internazionalizzazione 2017 della Regione Toscana, ho letto il Bando e trovo molte difficoltà per procedere a una compilazione di un progetto, per le innumerevoli richieste che il Bando chiede. Volevo sapere se c'è un ufficio o un organizzazione che si occupa di aiutare e seguire la compilazione della domanda e del progetto stesso.

R. Non è possibile fissare appuntamenti per fornire approfondimenti sui contenuti dei Bandi gestiti.

Gli utenti interessati dovranno, pertanto, inviare i propri quesiti tramite e.mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato: internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it. Per tutte le informazioni inerenti il Bando, La invitiamo a prendere visione della documentazione disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017.

Precisiamo che nella pagina informativa del sito internet dedicato al Bando, disponibile al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017, è pubblicata la “Guida al Sistema Informatico 2017”, contenente indicazioni sulla procedura di presentazione delle domande a sistema. Ulteriori specifiche sono contenute nell'Allegato 7 al Bando, “Istruzioni per la presentazione della domanda”.

Per assistenza informatica sulla compilazione della domanda on-line potrà rivolgere i Suoi quesiti al seguente indirizzo di assistenza: supportointernazionalizzazione@sviluppo.toscana.it

D. Il nostro Consorzio sta procedendo alla stesura, per alcune ditte associate, del Bando in oggetto. Allo scopo di redigerlo avremmo bisogno di alcuni chiarimenti:

- 1) In caso di Reti contratto, la capacità economica finanziaria viene stabilita in base alla somma dei patrimoni netti delle singole aziende? In tal caso i Bilanci rispettivi vanno allegati o solo dichiarati?
- 2) Nel caso della stessa Rete, come si calcola il minimo e il massimo di investimenti finanziabili
- 3) Se un'azienda partecipa al Bando come promotore, può far parte anche di una ATI o comunque di una Rete in cui non è capofila per un altro Bando di internazionalizzazione?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 4.3 del Bando nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- **soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;**

- **soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti. Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;**

2) Ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, l'investimento minimo e massimo attivabile è dato dalla somma degli importi minimi e degli importi massimali previsti per la singola impresa partner. In ogni caso, l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a € 1.000.000;

3) Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, non saranno ammessi beneficiari di edizioni precedenti del Bando internazionalizzazione che prima dell'approvazione della graduatoria 2017, e in particolare al giorno 11 Novembre 2017, non abbiano inoltrato la rendicontazione delle spese ammesse sul precedente intervento.

D. Con riferimento alla scheda fornitore, sono a chiedere le seguenti delucidazioni:

- 1) il responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore è il "capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione" di cui ai requisiti indicati nel catalogo dei servizi ?
- 2) Ai fini del costo massimo giornaliero degli esperti incaricati si deve prendere in considerazione gli anni di esperienza generale maturata, di esperienza maturata in progetti coerenti, o di esperienza maturata in progetti simili ?

R. 1) Confermiamo che per "Responsabile Tecnico di Progetto" si intende il "Capo-progetto".

2) L'esperienza deve essere maturata nel settore Specifico di consulenza, dunque in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento (così come certificata nella scheda tecnica fornitore).

D. 1) Con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito alla compilazione della Dichiarazione *De Minimis*.

Nella tabella da riempire deve essere inserito: ente erogatore, riferimento di legge, importo dell'aiuto e data di concessione. Relativamente a questi ultimi due dati: importo e data sono quelli che si evincono dalla lettera di approvazione?

2) Nel caso specifico di un'azienda subentrata in una RTI con richiesta di variante nel Settembre 2015, mentre la richiesta di contributo è stata approvata con comunicazione alla capofila nel Luglio 2014. Presentando la domanda Internazionalizzazione 2017, dobbiamo conteggiare anche questo contributo? In quale anno fa fatto rientrare?

R. 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «De Minimis», "l'importo complessivo degli aiuti «De Minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari".

Il successivo comma 4, precisa che "gli aiuti «De Minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «De Minimis» all'impresa (...)".

Pertanto, al momento di presentazione della domanda di aiuto, l'impresa richiedente dovrà dichiarare gli aiuti in "De Minimis" concessi, come da atto di concessione formale, alla stessa nell'esercizio finanziario in corso (2017) e nei due precedenti (2016 e 2015). Per atto di concessione formale si intende di norma il

Decreto di approvazione della graduatoria sul BURT.

2) Qualora il contributo effettivamente erogato risulti inferiore rispetto a quello concesso con l'approvazione della graduatoria, dovrete indicare l'importo effettivamente erogato e riportare gli estremi del decreto di liquidazione.

Ai fini del calcolo del contributo ammissibile a valere sul presente Bando, sarà la Regione Toscana che verificherà, a seconda dell'anno in cui verrà certificato il decreto di concessione del presente aiuto, il plafond disponibile per ciascuna impresa nel rispetto del regime "De Minimis", considerando le annualità 2017-2016-2015.

D. Tra i documenti da presentare per il Bando internazionalizzazione 2017 c'è il DURC. Sono a chiedervi conferma che una azienda che non ha dipendenti non deve presentare il DURC.

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 comma 1, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti, per cui alla domanda di aiuto non dovrà essere allegato alcun documento.

D. Nel caso in cui una azienda abbia depositato il primo bilancio (anno 2016) nel Giugno 2017 ed abbia avuto un incremento del capitale nel maggio 2017 vorrei sapere se il calcolo del patrimonio netto deve includere anche il successivo aumento di capitale.

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

Di conseguenza, come indicato alle lettere J e K del paragrafo 4.3 del Bando COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA competente, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato (da allegare in upload alla domanda); nonché COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato (da allegare in upload alla domanda).

D. Riguardo la partecipazione a una fiera svolta nell'anno 2016 che ha coinvolto la partecipazione di 8 aziende di cui 7 Consorziata di un'azienda che parteciperà al Bando, se si inserisce nel progetto una fattura, scorporando la parte di quota dell'azienda non Consorziata la spesa è ammissibile, rispettando il requisito della partecipazione di almeno il 50% delle aziende Consorziata?

Ed inoltre, se è ammissibile come auspichiamo, in fase di rendicontazione presenteremo la stessa fattura con relativo bonifico, che però essendo unico, avrà importo maggiorato della quota dell'azienda non Consorziata (malgrado appunto non la inseriremo nella domanda di contributo). Questo può creare problemi sull'ammissibilità della voce di spesa? possiamo integrare la fattura con un documento di autocertificazione da parte del legale rappresentante del Consorzio in cui attesta a quanto ammonta l'importo ammissibile?

R. Ricordiamo che le spese sostenute per la partecipazione a Fiere già svoltesi alla data di presentazione della domanda, dovranno comunque essere successive alla data del 01/04/2016.

Come già precisato, in fase di rendicontazione il documento giustificativo di spesa potrà essere di importo superiore rispetto a quanto ammesso in fase istruttoria, fermo restando che la liquidazione del contributo verrà effettuata esclusivamente nei limiti degli specifici costi ritenuti ammissibili e per gli importi indicati nel contratto di finanziamento sottoscritto con la Regione Toscana.

D. Se si vuole organizzare un incoming con un operatore proveniente dal paese obiettivo e che venga in visita nell'azienda beneficiaria devo produrre assieme alla domanda il costo di un biglietto aereo già prenotato? Occorre necessariamente un preventivo da un'agenzia di viaggio? Non si può stimare il costo tramite ricerche su skyscanner o simili? Stesso discorso per l'alloggio e così via.

Altro esempio, se vogliamo fare un seminario all'estero, dobbiamo già stabilire una data e farci fare un

preventivo per quella data? Se poi per qualsiasi ragione l'evento si farà in data diversa ma all'interno dell'anno

R. Come specificato nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 4.3, lett. M, del Bando, per la tipologia di spesa da lei indicata è obbligatorio presentare PREVENTIVO redatto su carta intestata del soggetto fornitore. Non sarà, pertanto, necessario allegare la copia della prenotazione del biglietto aereo, ma potrà essere sufficiente un preventivo rilasciato da un'agenzia di viaggio o la stampa della pagina internet della compagnia aerea con specifica del volo, del numero di operatori e classe di viaggio, accompagnata da una dichiarazione in atto notorio del legale rappresentante dell'impresa dalla quale si evinca il numero di operatori, la provenienza degli stessi, le date del soggiorno ed le soluzioni di viaggio scelte.

Per quanto concerne il costo dell'hotel, invece, dovrà essere allegato il preventivo dell'hotel con indicazione del periodo del soggiorno, del numero di soggetti ospitati ed il relativo costo.

Qualora durante il periodo di realizzazione del progetto, dovessero verificarsi delle modifiche, potrà essere presentata una variante progettuale ai sensi e con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Bando.

D. Sottopongo alla Vs attenzione quesito riguardante la documentazione obbligatoria per la voce di costo C.2 Compenso lordo personale dipendente operativo impiegato presso l'unità locale. Nella lettera di incarico oltre la durata di incarico deve essere specificato anche data di inizio e di fine delle trasferte presso l'unità estera: nel nostro caso possiamo prevedere il periodo presso l'unità locale ma le date potrebbero variare a seconda delle necessità aziendali. Dobbiamo presentare variante in merito o basta una comunicazione preventiva alla Vs attenzione durante lo svolgimento progettuale se le date non dovessero essere in linea con quanto previsto?

R. Confermiamo che in fase di presentazione della domanda di aiuto, come specificato nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 4.3, lett. M, del Bando, LETTERA DI INCARICO/ORDINE DI SERVIZIO, contenente specifica di:

- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);
- mansione svolta;
- sede di svolgimento dell'incarico.

+ Curriculum Vitae del dipendente incaricato

le spese di personale ammissibili sono costituite dal compenso lordo al netto di spese di trasferta vitto e alloggio. Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate.

In sede di rendicontazione il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente; il costo orario medio è calcolato facendo riferimento, per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato, alla retribuzione lorda annua base calcolata come sopra ed al divisore convenzionale (1720 ore) previsto dall'art. 68, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Per un maggior grado di dettaglio sulle modalità di rendicontazione delle spese potete prendere visione delle linee guida rendicontazione approvate con D.D.7785 del 07/06/2017

D. Nel caso in cui una azienda abbia depositato il primo bilancio (anno 2016) nel Giugno 2017 ed abbia avuto un incremento del capitale nel maggio 2017 vorrei sapere se il calcolo del patrimonio netto deve includere anche il successivo aumento di capitale.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

Di conseguenza, come indicato alle lettere J e K del paragrafo 4.3 del Bando dovrà essere allegata COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA competente, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato (da allegare in upload alla domanda); nonché COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato (da allegare in upload alla domanda).

D. 1) Se un'azienda fosse interessata a partecipare ad una fiera a Parigi che ci sarà a Novembre 2019 (non riesce a partecipare nel 2017 perchè troppo a ridosso come data) è possibile imputarla al progetto? Potrebbero pagare un acconto nel 2018.

2) Se un'azienda organizza un meeting in Romania con operatori esteri e clienti è ammissibile?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando, i progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di una sola proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi.

Una fiera prevista per il 2019 non sarà, pertanto, ammissibile.

2) Confermiamo che, come specificato nel Vademecum delle spese ammissibili, approvato unitamente al Bando come Allegato n. 4, nel servizio C.3 sono ritenuti ammissibili alcuni costi per l'organizzazione di incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri, tra i quali l'affitto di locali in Italia o all'estero. Affinché tale tipologia di spesa sia ammessa, però, è necessario che gli operatori esteri cui l'evento è rivolto e che saranno chiamati a parteciparvi, siano provenienti da Paesi Extra UE.

D. In merito al servizio C.2.5 – “servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato alle attività degli uffici esteri” si chiede conferma della possibilità dell'azienda beneficiaria di individuare e scegliere la società fornitrice liberamente senza vincolo che tale società di intermediazione debba avere sede nel paese obiettivo del programma di internazionalizzazione.

R. Confermiamo la correttezza della Sua interpretazione.

Nelle disposizioni generali del Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati, infatti, è precisato che l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto, purché lo stesso risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Catalogo per la specifica tipologia di servizio richiesta.

Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa.

Per i servizi di area C i fornitori possono essere: centri servizi, Consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi specializzate nell'internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii.

D: 1) Qual è il "patrimonio netto"? Inoltre, cosa si intende al "netto dell'aiuto"? La domanda è riferita alla "Congruenza tra patrimonio netto costo del progetto". L'indice è calcolato dal rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell'aiuto (C), ovvero $PN/(CP-C) \geq 40\%$

2) Negli ultimi 2 anni sono risultata come coadiuvante nell'azienda di mio padre (il quale ha una ditta individuale). Avvalendomi della sua partita IVA ho sviluppato autonomamente un nuovo segmento dell'azienda, con differente clientela e categoria di prodotto. Mi sono dedicata, sempre all'interno del settore manifatturiero, alla progettazione e produzione di oggettistica per la casa. Mentre mio padre ha continuato la sua linea di arredamento su misura. Quindi, unico fatturato con stessa partita IVA, ma due linee diverse di prodotti e due Brand diversificati.

In questi giorni sto aprendo una ditta individuale a mio nome e vorrei partecipare al Bando con questa. La domanda è la seguente, come faccio a dichiarare il mio fatturato pur essendo stata coadiuvante nell'azienda di mio padre? Tecnicamente, sarei in grado di fare un'auto-certificazione della mia fetta di fatturato.

Come risulterei per la "documentazione economica"? In pratica come nuova impresa ma in realtà ho già una situazione economica pregressa. Come devo comportarmi?

c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo. Per le imprese neo costituite situazione economia e patrimoniale previsionale al 31/12/2017 (da allegare in upload alla domanda).

R. 1) Ai sensi del punto 3) del paragrafo 2.2. del Bando, per “PN” si intende il patrimonio netto (passivo lettera A dell'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione.

2) Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base di un bilancio redatto ai

sensi dell'art. 2422 e 2425 del cod.civ. da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio.

Per i liberi professionisti il PN si desume sulla base dello Stato patrimoniale da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del c.c. (per macrovoci).

- per costo del progetto al netto del contributo si intende il valore complessivo dell'investimento sul progetto di internazionalizzazione meno l'importo di contributo richiesto dall'impresa.

- nel caso di specie da Lei indicato, la documentazione economica da allegare alla domanda di aiuto, dovrà essere quella relativa all'impresa (ditta individuale neo costituita) che presenta la domanda. Come indicato dal paragrafo 2.2 del Bando, per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio.

Ai sensi del successivo paragrafo 4.3, lett. I) del Bando:

- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, dovrà essere allegata la situazione economica e patrimoniale di periodo. Per le imprese neo costituite situazione economia e patrimoniale previsionale al 31/12/2017.

D. 1) Nel caso di un'impresa beneficiaria che ha aderito ad una Rete contratto precostituita è necessario produrre una documentazione specifica ai fini del Bando per dimostrare la presenza dell'impresa nella Rete?

2) Nel caso di Rete contratto in cui l'organo comune di gestione e capofila della domanda di aiuto è un Consorzio che svolge "esclusivamente attività di coordinamento delle imprese partecipanti al programma senza beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e senza contribuire al calcolo del punteggio", ai fini della presentazione della domanda sulla Piattaforma tale capofila è abilitato a caricare la scheda tecnica ed il piano finanziario?

R. 1) Ai fini della presentazione della domanda di aiuto unitamente al contratto di Rete dovrà essere allegata una dichiarazione di intenti con la volontà dell'impresa a voler aderire alla Rete già costituita.

Successivamente all'approvazione della domanda di aiuto, qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni indicate al paragrafo 2.3 del Bando devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti dovranno trasmettere tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

2) Il soggetto capofila ancorché non beneficiario dell'aiuto dovrà compilare la propria domanda sulla piattaforma informatica, compilando la scheda tecnica di progetto e il proprio piano finanziario che sarà a zero.

D. Un'impresa beneficiaria che abbia già presentato il rendiconto a saldo su un progetto presentato a valere sul Bando Internazionalizzazione 2015 e sia ancora in attesa della liquidazione del saldo può presentare nuova domanda? Inoltre nel suddetto caso qualora venga revocato il contributo o si decida di rinunciare può essere presentata domanda sul Bando Internazionalizzazione 2017?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, non saranno ammessi i beneficiari di edizioni precedenti del Bando internazionalizzazione che prima dell'approvazione della graduatoria 2017, e in particolare al giorno 11 Novembre 2017, non abbiano inoltrato la rendicontazione delle spese ammesse sul precedente intervento. Affinché il suddetto requisito sia considerato soddisfatto, pertanto, sarà sufficiente che l'impresa abbia presentato la domanda di rendicontazione a saldo del precedente progetto in cui sia risultata beneficiaria. Qualora l'impresa decida di rinunciare al contributo concesso con la precedente graduatoria, confermiamo che non sussisteranno preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto a valere sulla presente edizione del Bando internazionalizzazione.

Nel caso in cui l'impresa, invece, incorra nella revoca del contributo, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 8 bis della L. R. n. 35/2000, la stessa non potrà presentare una nuova domanda di aiuto in quanto

"non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi dell'articolo 9".

D. 1) Per il personale aziendale (essendo già assunto dall'azienda) impiegato presso la fiera è necessaria una lettera di incarico?

2) Per la realizzazione del sito web multilingua e spese per azioni di comunicazione è sufficiente il preventivo su carta intestata del fornitore oppure è necessaria anche la relativa scheda fornitore +Cv+ Doc. Id.

R. 1) Come indicato alla lettera M del paragrafo 4.3 del Bando, er il personale aziendale già impiegato presso la fiera è obbligatorio presentare LETTERA DI INCARICO/ORDINE DI SERVIZIO, contenente specifica di:

- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);
- mansione svolta;
- sede di svolgimento dell'incarico.

Inoltre è necessario allegare Curriculum Vitae del dipendente incaricato.

2) La scheda fornitore è presentata solo in caso di richiesta dei servizi rientranti nell'area C.4 e C.5 del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane.

Per la realizzazione del sito web e per le azioni di comunicazione è necessario allegare i preventivi su carta intestata del fornitore. Si ricorda che tali attività dovranno essere svolte, e ciò deve essere esplicitato nel preventivo, nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese.

D. Nel Bando è indicato come criterio di Premialità l'assunzione di n.1 addetto donna entro la fine del progetto. Se nella richiesta era stata inserita tale assunzione, nel caso in cui l'addetto non fosse assunto, cosa comporta?

R. In caso di mancata assunzione dell'addetto donna entro i termini di realizzazione del progetto comporta la perdita del punteggio di premialità attribuito ai Rif. e1) ed e2) pari a 10 punti.

D. L'attivazione di una società di recruitment per selezionare direttamente in USA dei soggetti commerciali è ammissibile? rientra nel C.4? Le spese di trasferta giornaliera sono ammissibili nel compenso lordo del personale dipendente?

R. La tipologia C.4 ricomprende servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d'internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine, con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Tra le attività ammesse vi è la ricerca di operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali. Le spese di trasferta non rientrano nei costi ammissibili dei costi del personale.

D. Relativamente al servizio C.2 per spese di affitto locali come documentazione obbligatoria da allegare in upload alla domanda è necessario caricare sia il preventivo che la bozza di contratto o è sufficiente uno dei due documenti? Relativamente al servizio C.5 per spese di consulenza a supporto dell'innovazione commerciale come documentazione obbligatoria da allegare in upload alla domanda è necessario caricare sia il preventivo che la bozza di contratto o è sufficiente uno dei due documenti?

R. Come espressamente previsto dalla tabella di cui al punto M del par.4.3 del Bando occorre allegare: per le spese di locazione bozza di CONTRATTO con indicazione espressa dell'indirizzo dell'ufficio/sala espositiva estero, la metratura dei locali, la destinazione d'uso, eventuali servizi accessori e relativi costi, la durata del contratto ed il canone di locazione per il servizio C.5 PREVENTIVO redatto su carta intestata del soggetto fornitore/ Bozza di contratto+ SCHEDA TECNICA FORNITORE+ Curriculum Vitae DI CIASCUN ESPERTO ATTIVATO + Curriculum Vitae DEL CAPO-PROGETTO.

D. Un'azienda che seguiamo inserirà nel proprio progetto una fiera internazionale alla quale partecipa tramite l'agente italiano. Il pagamento poi però viene fatto direttamente all'Ente fiera. Il preventivo, va bene se il fornitore risulta quest'ultimo e non l'Ente fiera? Poi in fase di rendicontazione, la fattura sarà direttamente dall'Ente fiera.

R. No, il soggetto fornitore deve coincidere sia in fase di presentazione della domanda di aiuto che in fase di

rendicontazione.

D. La fiera Host che verrà organizzata a Milano rientra nel C.1 o nel C.3? E' ammissibile imputare brochure tradotte in tedesco? ovvero è possibile considerare anche l'Europa come paese obiettivo dell'internazionalizzazione?

R. La partecipazione a workshop/meeting/congressi non rientra nel servizio C.1 afferente esclusivamente alla partecipazione a fiere e saloni internazionali ma rientrano nel servizio C.3 organizzazione e partecipazione a eventi promozionali.

Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea, pertanto non è possibile considerare l'Europa come paese obiettivo dell'internazionalizzazione.

Come esplicitato nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" (Allegato 2) e nel "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4) sono finanziabili sul servizio C.3 azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali e quindi la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale (è ammessa la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario).

Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito.

D. In caso di Consorzio il divieto di intestazione fiduciaria è riferito al Consorzio o alle singole imprese che costituiscono lo stesso?

R. Ai sensi del punto 18 del par. 2.2 del Bando il richiedente l'aiuto alla data di presentazione della domanda non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

Il requisito deve pertanto essere rispettato dal Consorzio in qualità di soggetto beneficiario dell'aiuto e che deve rilasciare la dichiarazione.

Ricordiamo che possono presentare domanda anche imprese con intestazioni fiduciarie purché non abbiano violato il divieto di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 19 Marzo 1990, n. 55.

D. E' possibile presentare la domanda solo esclusivamente per il servizio C.1 partecipazione a mostre e fiere e se i 12 mesi per la realizzazione dell'investimento per questo servizio partono da Aprile 2016 oppure da Giugno 2017?

R. Sono ammissibili progetti che prevedano l'attivazione del solo servizio C.1 "partecipazione a fiere e saloni internazionali". I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. A tal fine un costo si considera sostenuto alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura o documento equipollente) o di pagamento se antecedente.

Solo relativamente alle attività della tipologia C.1 "partecipazione a fiere e saloni internazionali" sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016. I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata, comunque non superiore a 3 mesi.

D. E' possibile presentare una domanda di agevolazione per il servizio C.2 se l'ufficio sarà locato da società di diritto USA detenuta al 100% da un'azienda toscana.

R. Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili approvato insieme al Bando di cui ne è parte integrante, è ammissibile che il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c.

D. Stiamo procedendo alla stesura del Bando di internazionalizzazione 2017 formando un RTI all'interno della quale figura un'azienda che presenta un Bando anche a livello singolo.

Può la stessa azienda essere promotore di un Bando e parte di una RTI?

R. No, ai sensi del par. 2.1 del Bando ciascuna impresa, Consorzio, Società consortile, "Rete-soggetto", può presentare una sola domanda di aiuto, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa ragione sociale.

D. La prima fiera a cui ha partecipato l'azienda ha avuto luogo dal 20 al 22 Settembre 2016 e i relativi titoli di spesa relativi decorrono dal 3 Maggio 2016, mentre la prossima avrà luogo dal 21 al 23 Febbraio 2018.

E' possibile agevolare quindi le spese ammissibili relative ad entrambe le fiere (comprese quelle per l'edizione dello scorso anno)?

R. Confermiamo che sono ammesse anche edizioni diverse delle stesse fiere, purchè rientranti nei limiti previsti dal Bando per la realizzazione delle attività e delle relative spese.

Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda, ma comunque sempre successive alla data del 01/04/2016, potranno essere presentate le relative fatture quale documentazione a corredo della domanda.

D. Al punto N – dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi in materia di tirocini e al punto V - documentazione antimafia si parla di aiuto pari o superiore rispettivamente a 100.000 e 150.000 euro.

Nel caso di un raggruppamento tali massimali sono relativi all'aiuto totale del progetto o all'aiuto imputato ad ogni singola azienda?

R. Nel caso di aggregazioni di imprese senza personalità giuridica si fa riferimento alle singole imprese costituenti il raggruppamento pertanto non si verifica mai la condizione richiesta dei 100.000 euro di aiuto, né dei 150.000 ai fini dell'antimafia. Precisiamo che solo in caso di raggruppamento di imprese con personalità giuridica (Consorzio/rete soggetto/società consortile), il suddetto obbligo ricadrà sul soggetto richiedente l'aiuto.

D. Con riferimento alla scheda indicatori quando si parla di attività svolte connesse alle Smart Specialisation precisamente cosa deve essere indicato? Qual è l'unità di misura per compilare la tabella?

R. La scheda indicatori dovrà essere compilata solo nella colonna "Valore iniziale t0" con il dato alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto concerne le "attività svolte connesse alle Smart Specialisation", l'impresa dovrà indicare il numero (1, 2, 3, etc.) di attività svolte dall'impresa che siano connesse nelle modalità di svolgimento alle priorità tecnologiche RIS3 (ai sensi della DGR 478/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia).

La scheda dovrà essere compilata, pertanto, indicando i valori in unità numeriche o percentuali, conformemente a quanto previsto nella scheda alla colonna "Unità di misura".

D. La presente per chiedere gentilmente, per una nostra azienda cliente, se per voci di spesa della categoria C.1 (affitto spazio espositivo e noleggio/allestimento stand fiera in mancanza di preventivo del fornitore, è possibile presentare le fatture del servizio. Infatti tale azienda è cliente da molti anni di questo ente, pertanto ha difficoltà nel risalire al documento iniziale. L'azienda ha lo stesso problema per le voci di spesa C.3 Servizi promozionali.

R. Come indicato nel paragrafo 3.3 del Bando, le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016.

Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda, ma comunque sempre successive alla data del 01/04/2016, potranno essere presentate le relative fatture quale documentazione a corredo della domanda.

La possibilità di inserire spese già sostenute, purché successive alla data del 01/04/2016, è ammessa solo ed esclusivamente nell'ambito del servizio C.1.

Nell'ambito del servizio C.3, pertanto, saranno ammissibili solo spese successive alla data di presentazione

della domanda di aiuto e non potranno essere allegate come documenti di spesa le relative fatture o altri giustificativi di pagamento, dovendo allegare solo preventivi redatti su carta intestata del soggetto fornitore, come meglio specificato alla lett. M) del paragrafo 4.3 del Bando.

D. Nella “dichiarazione controllo di cumulo” quali informazioni vanno inserite sotto le voci “importo concesso” e “importo costi finanziati”?

R. Nella Dichiarazione di Cumulo, l'azienda deve dichiarare di non cumulare altri aiuti di Stato per lo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento al fine di evitare che le stesse spese siano oggetto di un doppio finanziamento. Qualora l'azienda abbia ricevuto altri contributi a titolo di “*De Minimis*” per altri progetti, questi vanno indicati in piattaforma nella scheda “Certificazione sostitutiva di atto Notorio relativa agli aiuti *De Minimis*”.

Nella dichiarazione di cumulo dovrà essere indicato solo ed esclusivamente se sulle spese oggetto del progetto di internazionalizzazione siano già stati percepiti degli Aiuti.

Per “importo concesso” si intende l'importo dell'agevolazione concessa, mentre per “importo costi finanziati” si intende il valore dell'investimento ammesso a finanziamento.

D. E' possibile presentare anche un ente a partecipazione pubblica come l'ICE come fornitore di servizi di supporto all'internazionalizzazione. Chiediamo anche se nella scheda fornitore per questo servizio:

- è possibile in mancanza di rappresentante legale, inserire il dirigente di agenzia dotato di potere di firma
- è possibile inserire un servizio che prevede la fornitura e assistenza via mail /telefono senza ore presso l'impresa (quindi 0 ore fornitore presso impresa)?

R. Precisiamo che per il rispetto del principio di non cumulabilità degli aiuti, non è possibile rendicontare spese per servizi che siano già abbattute attraverso l'attività di altri enti pubblici.

L'attività di ICE quale soggetto fornitore, sarà, pertanto, ammissibile esclusivamente nel caso in cui le relative spese non risultino già abbattute.

Confermiamo che la scheda tecnica fornitore potrà essere compilata e sottoscritta dal Dirigente di agenzia dotato di potere di firma.

Per quanto concerne la tipologia di spesa da Lei indicata, La preghiamo di volerci fornire un maggior numero di informazioni in merito alla tipologia di servizio richiesto ed alle attività previste.

D. Poniamo alcuni quesiti riguardo alla compilazione della scheda tecnica: (siamo nel caso di un progetto presentato da un raggruppamento)

1. Analisi di contesto: dopo aver descritto il contesto settoriale dove le aziende operano, la struttura organizzativa fa riferimento alle singole aziende?
2. Per quanto riguarda gli obiettivi commerciali, organizzativi e sociali, dobbiamo descriverli per ogni azienda?
3. Analisi della competitività: quota assoluta e relativa è per ogni azienda?
4. Analisi della competitività: mercato nazionale e regionale è per ogni azienda?
5. Analisi della competitività: trend del mercato è per ogni azienda?
6. Analisi della competitività: concorrenza è per ogni azienda?
7. Analisi della competitività: strategie di marketing è per ogni azienda?
8. Immagino che il punto b sia da redigere per il raggruppamento, ovvero il progetto nel suo insieme, oppure per ogni azienda?
9. Immagino che il punto c sia da redigere per il raggruppamento, ovvero il progetto nel suo insieme, oppure per ogni azienda?

R. Nel caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese privo di personalità giuridica (RTI/ATS/Rete-Contratto), la descrizione dovrà essere effettuata rispetto alle singole imprese che partecipano al progetto di internazionalizzazione per la quota di progetto di loro competenza.

Qualora la domanda sia, invece, presentata da un Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, la scheda tecnica di progetto, con le analisi in essa contenute, dovrà essere compilata dal soggetto richiedente.

Ricordiamo che, ai sensi del paragrafo 5.4 del Bando, relativo ai Criteri di selezione/valutazione, il parametro RIF 2. fa riferimento alla motivazione della proposta e dei parametri di performance connessi al progetto, inclusa la loro misurazione da valutare sulla base delle analisi allegate alla proposta. Tale indicatore intende privilegiare i progetti da cui emergano elementi di appropriatezza della definizione e motivazione della

proposta e dei parametri di performance connessi al progetto, inclusa la loro misurazione. Tali elementi verranno valutati sulla base delle analisi allegate alla proposta e la loro presenza determina già diversità di punteggio.

Le analisi che permettono l'attribuzione di detto punteggio sono le seguenti:

a) Analisi della competitività (il mercato di riferimento: quota assoluta e relativa, il mercato nazionale e regionale. Trend del mercato: analisi della domanda, analisi della clientela, punti di forza e debolezza dell'azienda del prodotto e delle politiche commerciali e distributive. La concorrenza: i prodotti, i punti di forza e debolezza le politiche commerciali, struttura del settore di appartenenza e sue possibili evoluzioni. Strategie di marketing: politiche di prodotto, di prezzo, di distribuzione e promozione, problematiche legate al profilo competitivo e strategie d'intervento); b) Analisi delle possibili alternative strategiche con quantificazione degli indicatori di performances previsti; c) Analisi SWOT ossia valutazione dei punti di forza e debolezza e valutazione del rischio delle strategie.

La presenza delle tre analisi determina l'attribuzione di punteggio Alto, la presenza delle analisi a) e b) determina l'attribuzione di un punteggio Medio e la presenza della sola analisi a) comporta l'attribuzione di un punteggio Basso.

L'attribuzione del punteggio riguarda dunque solamente alla capacità della proposta progettuale presentata di soddisfare quanto richiesto in termini di analisi che possono essere redatte dall'impresa stessa o da soggetti da questa incaricati.

D. 1) E' premiante allegare lettere di referenza del fornitore?

2) Viene valutata l'esperienza del fornitore? Se viene indicato un fornitore con 10 anni di esperienza rispetto a uno di 5 anni viene attribuita una premialità?

3) Il capo progetto e il consulente possono essere la stessa persona? E' premiante una lunga esperienza del capo progetto?

R. 1) No, ai fini del presente Bando non è previsto alcun punteggio relativo all'allegazione di lettere di referenza da parte del soggetto fornitore;

2) No, l'esperienza del fornitore viene valutata solo ai fini dell'applicazione della corretta tariffa giornaliera secondo lo schema riportato nel Catalogo allegato al Bando nella sezione "disposizioni generali";

3) Il capo progetto può concidere con l'esperto attivato, l'esperienza del capo progetto non comporta alcuna attribuzione di punteggio, ma è necessaria ai fini dell'ammissibilità della consulenza stessa, in quanto vi ricordiamo che il capo progetto deve avere un'esperienza almeno decennale nel campo dell'internazionalizzazione.

D. La nostra Camera di Commercio Bilaterale, riconosciuta dal MISE e con oltre 10 anni di esperienza sul territorio extra UE, può essere un fornitore della azienda toscana?

R. Purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dal Bando e dal catalogo dei servizi in relazione a ciascun servizio richiesto non sussistono preclusioni alla vostra attivazione in qualità di soggetto fornitore.

Vi ricordiamo che i servizi C.4 e C.5 devono essere giustificati, sia in sede di presentazione della domanda di aiuto sia in fase di rendicontazione, in termini di giornate progetto per tariffa applicata. Il soggetto fornitore dovrà pertanto attivare esperti, persone fisiche, che presteranno la propria consulenza secondo la tariffa giornaliera riportata nel Catalogo allegato al Bando nella sezione "disposizioni generali". Il fornitore dovrà, inoltre, individuare il capo-progetto che dovrà avere un'esperienza almeno decennale nel campo dell'internazionalizzazione.

Per i servizi C.4 e C.5 come espressamente previsto dalla lettera M del par. 4.3 del Bando dovrà essere allegata in sede di presentazione della domanda di aiuto:

PREVENTIVO redatto su carta intestata del soggetto fornitore/ Bozza di contratto

+ SCHEDA TECNICA FORNITORE

+ Curriculum Vitae DI CIASCUN ESPERTO ATTIVATO

+ Curriculum Vitae DEL CAPO-PROGETTO

Ricordiamo inoltre che, per il divieto di cumulo di cui al par. 3.6 del Bando, qualora la Vostra consulenza comporti un'abbattimento dei costi la stessa non potrà essere ammessa.

D. Per le tipologie di spesa C.1 "Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero" e C.3 "Servizi promozionali" il progetto può svolgersi in Paesi all'interno

dell'Unione Europea?

R. Precisiamo che il servizio C.1 è relativo a Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale, mentre la Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero afferisce al servizio C.2.

Sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea solo limitatamente al servizio C.1, è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purchè di rilevanza internazionale, secondo le specifiche contenute nel Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando.

D. 1) La dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi in materia di tirocini è obbligatoria per tutte le aziende richiedenti aiuto, o solo per chi prevede assunzioni?

2) Per le aziende allegate/controllate va compilato il De Minimis on line o non è necessario?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 2.1, i soggetti beneficiari di un aiuto superiore a Euro 100.000,00 sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, il modulo di cui all'Allegato 11 a Bando costituisce Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, nella quale il legale rappresentante dell'impresa si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tirocini previsti dalla Delibera di GRT n. 72/2016 e ss.mm.

Premesso che nel caso delle singole imprese o di aggregazioni di imprese senza personalità giuridica non si verifica mai la condizione richiesta dei 100.000 euro di aiuto, precisiamo che solo in caso di raggruppamento di imprese con personalità giuridica (Consorzio/rete soggetto/società consortile), il suddetto obbligo ricadrà sul soggetto richiedente l'aiuto.

2) Per le imprese collegate ai fini del *De Minimis* dovrete compilare la sezione della domanda di contributo relativa all'Impresa Unica.

D. Volevo avere conferma dell'obbligatorietà della scheda fornitore solo nel caso dell'attivazione dei servizi C.4 e C.5. Nelle altre ipotesi è sufficiente solo il preventivo e ove richiesto il Curriculum Vitae?

R. Confermiamo che la scheda tecnica fornitore è obbligatoria solo per i servizi C.4 e C.5 così come espressamente previsto dalla tabella riepilogativa al punto M del par.4.3 del Bando.

D. Relativamente al Bando per l'Azione 3.4.2. sub a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI manifatturiero", è possibile ricomprendere nelle azioni di promozione anche l'apertura di sedi virtuali all'estero?

Al punto 6.4 intitolato modifiche e proroga dei progetti, è prevista la possibilità di richiedere variazioni del programma di lavoro, ripartizione per attività e il piano finanziario. Da un punto di vista contenutistico è possibile rimodulare il progetto e in che modo?

R. 1) Dalla generica descrizione da Lei fornita non è possibile formulare una risposta puntuale al Suo quesito. La preghiamo, pertanto, di volerci fornire un maggior grado di dettaglio nella descrizione del progetto.

2) Come da Lei indicato, al paragrafo 6.4 sono indicati i termini per apportare modifiche al progetto presentato in sede di domanda.

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal Bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 20% del valore dell'investimento ammesso e soltanto per una volta.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 3.5 in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal Bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida

pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana Spa.

Di norma le istanze di variante devono essere presentate entro 30 giorni precedenti il termine ultimo stabilito dal contratto per la realizzazione del progetto e dell'eventuale proroga concessa.

D. 1) E possibile fare domanda per un contributo spendibile al 100% in servizi promozionali?

2) Se il progetto proposto ha un valore di 20.000€, la Regione Toscana contribuirà al 50% della spesa a fondo perduto, esatto? In questo caso 10.000 €

R. 1) Come indicato al paragrafo 3.1 del Bando la proposta progettuale consiste nella formulazione di un progetto di investimento, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva analiticamente le varie fasi, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire. Il progetto deve prevedere investimenti innovativi consistenti nell'acquisizione di servizi qualificati delle tipologie da C.1 a C.5 di cui al Catalogo. Il progetto deve illustrare nel dettaglio le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell'investimento, nonché prevedere un programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Non vi sono, dunque, preclusioni nella scelta dei servizi anche se ricadenti in una sola area.

2) Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento, sono concessi nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, anche come Voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali.

Ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando, gli aiuti sono concessi per ogni tipologia di servizio acquisito in relazione alla dimensione dell'impresa nella misura dettagliata nella tabella di riepilogo a pagina 17 del Bando, nella quale sono indicati i massimali di spesa e le intensità di aiuto sulla base della dimensione dell'impresa e del servizio attivato.

D. In relazione alla scheda fornitore servizi specialistici all'internazionalizzazione vorremmo sapere se tale scheda deve essere riempita e firmata dal professionista che fornisce il servizio.

R. Come espressamente previsto al punto M) DOCUMENTI RELATIVI AL SERVIZIO del paragrafo 4.3 del Bando, la scheda tecnica fornitore dovrà essere allegata solo per i servizi C.4 e C.5 mentre la stessa non è richiesta per le altre tipologie di servizi.

La Scheda fornitore dovrà essere predisposta secondo il modello compilabile in fase di redazione della domanda online e scaricabile all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it> alla pagina dedicata al Bando in oggetto, contenente:

1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore e corredata dalla sua copia del documento d'identità in corso di validità, se non firmata digitalmente, dell'esperienza maturata con indicazione di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. Per le informazioni contenute nella dichiarazione il fornitore deve acquisire autorizzazione al trattamento dati personali sia direttamente che da parte della Amministrazione regionale e dell'organismo pagatore.

2. lista clienti su progetti simili ed elenco attrezzature e software che si prevede di utilizzare nel progetto.

La scheda tecnica fornitore dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto fornitore, o in assenza di firma digitale potrà essere sottoscritta calligraficamente allegando obbligatoriamente copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

D. L'azienda che presenta la domanda ha una compagine sociale composta da due soci al 50%. Uno dei due soci ha un'altra azienda all'Estro di cui detiene il 50% del capitale.

La prima azienda di solito acquista alcuni servizi dalla seconda azienda, vorremmo sapere se per la domanda possiamo prevedere come fornitore di servizi la seconda azienda.

R. Ai sensi del paragrafo 2 del Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, non sono ammissibili le spese relative a servizi forniti da:

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

c) partner del medesimo progetto.

Nel caso di specie, dalla descrizione da Lei fornita, risulta configurarsi la fattispecie di cui alla lett. b) sopra incisa ed il soggetto da Lei indicato non potrà ritenersi ammissibile come fornitore.

D. Chiediamo conferma che possa essere accettato la spesa per il sito in lingua inglese, in relazione ai due mercati target: Emirati Arabi e Cina. La scelta della lingua inglese, e lo giustificheremo anche nel Bando, è perché è parlata nel mondo business dei due mercati e quindi evita la realizzazione del sito, in questo momento, in cinese e arabo che comporterebbe investimenti molto alti.

R. Come esplicitato nel Vademecum delle spese ammissibili (allegato 4 del Bando), confermiamo che la creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based deve essere in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, finalizzati esclusivamente all'attività promozionale. Tale specificità deve essere chiaramente esplicitata in preventivo o nella bozza contratto. Non saranno finanziati siti web in lingua italiana.

D. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio che venga prevista la realizzazione della tipologia di servizio C.2 (promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero)?

R. Come indicato al paragrafo 3.1 del Bando la proposta progettuale consiste nella formulazione di un progetto di investimento, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva analiticamente le varie fasi, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire. Il progetto deve prevedere investimenti innovativi consistenti nell'acquisizione di servizi qualificati delle tipologie da C.1 a C.5 di cui al Catalogo. Il progetto deve illustrare nel dettaglio le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell'investimento, nonché prevedere un programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Non vi sono dunque preclusioni nella scelta dei servizi anche se ricadenti in una sola area.

L'impresa, potrà, pertanto presentare un progetto di investimento che non preveda l'attivazione del servizio C.2.

D. Chiediamo conferma dell'assenza della dichiarazione ambientale come presente nei precedenti bandi.

R. Confermiamo che nel presente Bando non deve essere presentata a corredo della domanda la dichiarazione ambientale.

D. Vorremmo sapere quali azioni del C.3 sono da considerare come consulenziali. E in relazione a tale attività vorremmo sapere esattamente quale è la documentazione da produrre, poiché nel Bando sezione 4.3 punto M si dice che per i servizi di tipo C.3 – servizi promozionali azioni di comunicazione occorre fornire il preventivo su carta intestata del fornitore.

R. Confermiamo che la documentazione obbligatoria da allegare è specificamente indicata nella Tabella riepilogativa di cui alla lett. m del paragrafo 4.3 del Bando. nello specifico, per i servizi C.3, sia che si tratti di attività promozionali che di azioni di comunicazione, dovranno essere allegati i preventivi di spesa redatti su carta intestata del soggetto fornitore. Solo per le spese del personale dipendente sono necessari i seguenti documenti:

- lettera di incarico/ordine di servizio

contenente specifica di:

- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);

- mansione svolta;

- sede di svolgimento dell'incarico.

- + Curriculum Vitae del dipendente incaricato

Solo per i servizi di natura consulenziale di cui al C.4 e al C.5, è prevista come obbligatoria l'allegazione della scheda tecnica fornitore, unitamente al Curriculum Vitae di ciascun esperto attivato e del capo-progetto.

D. Al fine della compilazione della scheda fornitore vorremmo capire cosa si intende per "eventuale esperto attivato". La scheda è stata compilata con i nominativi delle persone impiegate nel progetto (tra cui il capo progetto) inseriti nella sezione "Elenco personale impiegato per il progetto". Al progetto non lavoreranno altre persone all'infuori del personale interno al fornitore. Tra l'altro nel par. 4.3 lettera M si parla soltanto di fornire il CV dell'esperto attivato e non del personale impiegato.

R. Nello svolgimento dell'incarico, il soggetto fornitore potrà fare ricorso al proprio personale dipendente o anche a eventuali esperti esterni.

Non rileva il tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra il soggetto fornitore e l'esperto dallo stesso incaricato dello svolgimento delle attività di cui al progetto, fermo restando che non può essere incaricato

personale interno all'impresa richiedente il contributo. Potrà trattarsi anche di un rapporto di collaborazione professionale, senza vincolo di subordinazione.
Nella sezione "descrizione eventuale esperto attivato" dovrà, pertanto, essere indicato il nominativo del personale esterno al fornitore, se previsto.

D. Al capitolo del Bando 3.4 si parla di valuta estera e la regola per il cambio. Chiediamo però come eventuali costi in valuta estera devono essere inseriti nel piano finanziario per poi ottenere un totale investimento in una sola valuta.

R. Ai sensi del paragrafo 4.3 del Bando "Internazionalizzazione 2017", le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore ammissibile in Euro determinato applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR, riferito alla data di emissione del preventivo.

D. In merito alla presentazione del Bando internazionalizzazione, è possibile per un'azienda che ha ancora un progetto afferente al Bando internazionalizzazione 2016 fare richiesta di finanziamento con l'attuale Bando Internazionalizzazione 2017?

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando non saranno ammessi beneficiari di edizioni precedenti del Bando internazionalizzazione che prima dell'approvazione della graduatoria 2017, e in particolare al giorno 11 Novembre 2017, non abbiano inoltrato la rendicontazione delle spese ammesse sul precedente intervento.

D. Vi chiediamo conferma che per la verifica dimensionale è obbligatorio presentare copia conforme del Libro unico della azienda che presenta la domanda.

R. Confermiamo che come specificato alla lettera W del paragrafo 4.3 del Bando a corredo della domanda di aiuto occorre allegare la documentazione necessaria alla verifica dimensionale.

D. Per le aziende che non hanno dipendenti, sempre in riferimento al punto W di paragrafo 4.3, si chiede conferma di non dover presentare alcun documento che attesti la dimensione aziendale.

R. Ai sensi del paragrafo 4.3 a corredo della domanda di aiuto occorre allegare in domanda la documentazione necessaria alla verifica dimensionale così come specificato alla lettera W. Qualora l'azienda non abbia dipendenti occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dove si specifica che l'azienda non ha dipendenti e quindi non tenuta a presentare i documenti richiesti.

D. In quanto Consorzio interessa to a partecipare al Bando di internazionalizzazione 2017 come RTI.

1) Può un soggetto della rete RTI, essere fornitore della rete stessa?

2) Quali caratteristiche deve avere il soggetto capofila/presentatore del progetto?

R. 1) Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili pubblicato insieme al Bando di cui è parte integrante, solo limitatamente alle spese per il "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete contratto" da imputarsi sul servizio C.4, sono ammissibili le spese per i servizi direttamente erogati, in qualità di fornitore, dal soggetto Capofila non beneficiario del contributo, il quale dovrà ricoprire unicamente un ruolo di coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma di internazionalizzazione. Il soggetto capofila non potrà pertanto essere fornitore degli altri servizi C.1, C.2, C.3 e C.5.

2) Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese – RTI (come disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii), costituiti o costituendi, di almeno tre imprese di Micro, Piccole, e/o Media dimensione e in possesso dei requisiti di ammissibilità disciplinati dal paragrafo 2.2 del Bando. Non sono ammissibili RTI costituiti da imprese che, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

D. La presente per avere conferma che Monte San Savino rientri nella aree interne. Nella tabella del Burt è riportato in Aree interne strategia nazionale va bene?

R. Confermiamo che Monte San Savino è ricompreso nell'elenco di cui alla Decisione di GR n. 19 del 06/02/17.

D. Cosa deve essere indicato nel dettaglio alla voce B della Scheda Tecnica di Progetto "Analisi delle possibili alternative strategiche [...]?"

R. Nell'analisi delle possibili alternative strategiche con quantificazione degli indicatori di performances previsti dovranno essere analizzati altre possibilità di investimento rispetto al progetto di internazionalizzazione al fine di motivare la decisione di investire nel paese prescelto e con le modalità indicate nel progetto presentato.

D. Il nostro Consorzio prenderà parte ad alcune fiere che si terranno fra Gennaio e Febbraio 2018, per quali però è troppo presto per avere un preventivo o la domanda di partecipazione alla fiera, che altra documentazione si può produrre? Il costo relativo a tali spese (fiere fra Gennaio e Febbraio 2018) è stato quantificato sulla base delle stesse fatte l'anno precedente.

R. Per l'edizione 2018 in assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere potrete allegare copia della fattura relativa alle stesse spese sostenute nell'anno precedente, oppure una stampa della pagina del sito dell'ente fiera con indicazione dei costi relativi all'edizione precedente della stessa fiera. In entrambi i casi sopra indicati, unitamente alla fattura/stampa sito ente fiera dovrà essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate la natura, gli importi e le finalità specifiche delle spese che l'impresa intende sostenere. In assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere per l'edizione 2018 potrete imputare al massimo il costo sostenuto per l'edizione 2017.

D. Con riferimento al Bando internazionalizzazione, nella voce di spesa C.1.5 - ATTIVITA' DEL PERSONALE PER LA DIMOSTRAZIONE DI FASI DI LAVORAZIONE/REALIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FIERE E SALONI INTERNAZIONALI, è considerata ammissibile la spesa per personale con contratto di distacco presso l'azienda richiedente?

R. Si specifica che in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese relative a costi del personale che non operi all'interno della Regione Toscana non possono essere oggetto di finanziamento, ma possono esserlo solo quelle relative al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria e che solo in funzione dello svolgimento delle attività finanziate con il Bando e per la sola durata delle stesse, venga impiegato c/o la sede estera destinataria dell'intervento di internazionalizzazione.

La preghiamo, pertanto, di volerci fornire ulteriori informazioni al fine di poterle dare una risposta specifica.

D. E' possibile inserire relativamente al punto C.1, ed in particolare ad una fiera già svolta, la fattura del saldo e non la fattura dell'acconto. Glielo chiedo perché in riferimento al mantenimento del requisito relativo al patrimonio netto (con la percentuale inferiore a 0,20%) l'azienda richiedente deve tagliare alcune spese ma non vorrebbe rinunciare alla parte comunque significativa della fattura di cui sopra.

R. Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016. Pagamenti antecedenti a tale data non saranno considerati ammissibili, benché la fiera sia successiva.

Qualora inseriate all'interno del piano finanziario spese sostenute per la partecipazione a Fiere già tenute alla data di presentazione della domanda, ma comunque sempre successive alla data del 01/04/2016, confermiamo che potranno essere presentate le relative fatture, anche a saldo, quale documentazione a corredo della domanda. Potrete imputare una spesa per un valore inferiore all'importo della fattura ma in sede di rendicontazione ai fini dell'ammissibilità della stessa dovrete dimostrare il pagamento dell'intera fattura (anticipo e saldo).

D. 1) Per i costi sostenuti per gli oneri di commissione di garanzia fideiussoria ammissibili nell'ambito della linea C.4 (come indicato nelle Linee guida per la rendicontazione) che documentazione giustificativa è necessaria allegare nella fase di presentazione della domanda? Un preventivo su carta intestata dell'Ente che emetterà la garanzia fideiussoria?

2) Per quanto riguarda i servizi erogati da società intermedie indicati come tipologia di costo ammissibili per la linea C.1 e C.2, riguardano società di servizi come a titolo di esempio agenzie di comunicazione, di organizzazione eventi che impiegano personale nei giorni di fiera/manifestazione per la linea C.1 e per la linea C.2 impiegano personale per la fase di allestimento, di promozione di una sala espositiva all'estero con

correlate azioni di comunicazione e realizzazione di eventi promozionali che si realizzeranno per la durata annuale del progetto di internazionalizzazione?? Per tali società è sufficiente allegare una bozza di contratto oppure trattandosi in particolare per la linea C.2. di aspetti a carattere consulenziale anche la scheda fornitore e i CV del personale impiegato?

3) Il Fornitore può essere una società nata formalmente da un anno, ma avere al proprio interno soci con esperienza decennale nel settore?

4) Nell'ambito della linea C.5 può essere ammissibile il costo sostenuto per l'acquisto di una ricerca di mercato specialistica e di settore effettuato da una società internazionale che produce tali report e poi li commercializza??

5) Nell'ambito della linea C.3 "organizzazione eventi promozionali" sono ammissibili i costi per la realizzazione di materiale informativo/promozionale su supporto non cartaceo (es. video presentativi). Tali materiali devono espressamente riguardare l'evento oppure possono riguardare genericamente la promozione dei prodotti verso i mercati internazionali target del progetto?

R. 1) Confermiamo che in fase di presentazione della domanda potrà essere allegato un preventivo su carta intestata dell'Ente che rilascia la garanzia fideiussoria;

2) Confermiamo la correttezza della Sua interpretazione. Nelle disposizioni generali del Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati, infatti, è precisato che l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto, purché lo stesso risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Catalogo per la specifica tipologia di servizio richiesta. Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa.

Per i servizi di area C i fornitori possono essere: centri servizi, Consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi specializzate nell'internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii.

Come espressamente previsto al punto M) DOCUMENTI RELATIVI AL SERVIZIO del paragrafo 4.3 del Bando, inoltre, la scheda tecnica fornitore dovrà essere allegata solo per i servizi C.4 e C.5 mentre la stessa non è richiesta per le altre tipologie di servizi.

Per le spese relative al personale messo a disposizione da società intermediarie, il suddetto paragrafo, per i servizi C.1 ed il C.2 prevede, la seguente documentazione obbligatoria:

BOZZA DI CONTRATTO con la società fornitrice, contenente specifica di:

- numero di risorse messe a disposizione;
- profilo professionale delle stesse;
- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);
- oggetto dell'attività svolta;
- sede di svolgimento dell'incarico;
- costo del servizio.

3) Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, avere un' esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato, di norma, con esperienza almeno triennale nella tematica oggetto dell'intervento. Qualora la società fornitrice non sia in possesso dell'esperienza minima triennale, la stessa potrà essere integrata con l'esperienza professionale maturata, negli stessi ambiti scientifici oggetto dell'intervento, dall'esperto, persona fisica, incaricato dello svolgimento delle attività consulenziali, esperienza che dovrà essere documentata dal Curriculum Vitae allegata alla domanda di aiuto.

Ricordiamo, inoltre, che per le tipologie di servizi di area C.4 e C.5 il capo-progetto individuato dal fornitore dovrà essere in possesso di esperienza almeno decennale nel campo dell'internazionalizzazione.

4) Dalla generica descrizione da Lei fornita non risulta possibile fornire una risposta dettagliata.

Ricordiamo che, come precisato nel Vademecum delle Spese ammissibili, nell'ambito del servizio C.5 sono ricompresi i servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprese le analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati, con esclusione di tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta:

- analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere;
- ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o all'ampliamento

della presenza sui mercati esteri;

- analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione Piano strategico di penetrazione commerciale;
- studi contrattuali finalizzati ad alleanze all'estero;
- consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati.

5) Confermiamo che come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili, all'interno del servizio C.3 sono ammessi costi per la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale: redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa video, nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario. Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito.

D. Con riferimento al criterio di valutazione sulle RSI 3 avrei necessità di capire come interpretare il Rif.5 "sostiene nell'ambito del programma di internazionalizzazione spese inerenti le priorità tecnologiche"?

Il progetto di internazionalizzazione in quanto tale chiaramente non prevede servizi mirati ad investimenti in innovazione e tecnologie quindi non capisco bene che legame diretto ci possa essere, se non il fatto che le aziende rientrano in una delle 3 categoria per effetto di investimenti in corso o tipologie di prodotti/servizi offerti sul mercato o tecnologie utilizzate lungo la catena del valore.

R. Rif. 5 – Livello di innovazione delle attività svolte dall'impresa. L'impresa deve dimostrare di sostenere nell'ambito del programma di internazionalizzazione presentato, spese inerenti le priorità tecnologiche e/o gli obiettivi di cui al documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart, specialisation in Toscana" (si veda l'allegato 3) nella misura in cui mirano al miglioramento del loro posizionamento competitivo sui mercati esteri.

In sede di compilazione della domanda devono essere specificate, se pertinenti:

- 1) le priorità tecnologiche della RIS3;
- 2) le sottocategorie delle priorità;
- 3) le roadmap di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione previste dalla Strategia.

Se l'impresa (o almeno la metà delle imprese dell'aggregazione) svolge un'attività prevista dal RIS 3 tra le priorità tecnologiche (ai sensi della DGR 1018/2014 e ss.mm.ii.: ICT Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica Nanotecnologia) e come declinate al precedente capoverso, il punteggio è alto; se almeno una delle imprese dell'aggregazione svolge una delle suddette attività, il punteggio è medio; per gli altri casi il punteggio è basso.

Nel caso di specie sarà onere dell'impresa descrivere in quale modo la spesa è legata o contribuisce alle tre priorità tecnologiche orizzontali.

D. 1) Una Camera di Commercio ha i requisiti specifici per diventare un fornitore del Bando?

2) I requisiti del fornitore sono necessari solo per i servizi C.4 e C.5 ovvero quelli specialistici?

Appare chiaro infatti che per gli altri servizi C.1-C.2-C.3 non servono i requisiti né la compilazione della scheda tecnica fornitore.

R. 1) Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto.

Il Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati, approvato con D.D. 1389 del 30/03/16 stabilisce che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, Consorzi come indicato per ogni area tematica.

Laddove il Catalogo in relazione a ciascun servizio non stabilisca requisiti e/o forme giuridiche diverse, il fornitore può essere un libero professionista titolare di ditta individuale o di studi professionali, comunque dotati di partita iva.

Confermiamo, pertanto, che non sussistono preclusioni alla presentazione di una domanda di aiuto che veda come soggetto fornitore un Camera di Commercio per l'Italia all'estero, fermo restando che non saranno finanziabili spese che prevedano già un abbattimento dei costi.

2) Come espressamente previsto al punto M) DOCUMENTI RELATIVI AL SERVIZIO del paragrafo 4.3 del Bando, la scheda tecnica fornitore dovrà essere allegata solo per i servizi C.4 e C.5 mentre la stessa non è richiesta per le altre tipologie di servizi.

D. Nell'elenco delle manifestazioni nell'allegato "Calendario manifestazioni fieristiche 2017", non trovo una importante manifestazione che da dodici anni è il più grande ed originale evento fieristico internazionale dedicato al settore.

Sono ammissibili le spese per questo salone, anche se non rientra tra quelle del "Calendario manifestazioni fieristiche 2017"?

R. Si ricorda che sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C.1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale. A tal fine:

A) gli eventi di rilevanza internazionale che hanno sede in Italia, considerati ammissibili ai fini del presente Bando, sono elencati nel Calendario 2017 delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia (allegato 15); al riguardo si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nel suddetto elenco;

B) per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

D. 1) Se una RTI è formata da 5 aziende può farne parte anche lo stesso Consorzio che è impresa regolarmente registrata alla camera di commercio?

2) Nel caso che uno dei soggetti (compreso anche il Consorzio) della RTI non abbia il patrimonio netto congruo al costo del progetto, può partecipare unitamente alle altre che invece hanno il patrimonio netto congruo?

3) Se il patrimonio netto complessivo è congruo al costo del progetto, è accettata l'impresa che non ha tale patrimonio netto?

4) Il Consorzio può avvalersi comunque del patrimonio netto dei propri Consorziati?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 previsti dal Bando.

Non sussistono, pertanto, preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto da parte di un raggruppamento di imprese privo di personalità giuridica di cui faccia parte, in qualità di impresa partner, un Consorzio, purché risulti in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, al pari delle altre imprese aderenti al raggruppamento;

2-3) precisiamo che, ai sensi del paragrafo 2.3 del Bando, nel caso di RTI/ATS/Rete-Contratto le relative erogazioni sono effettuate alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte.


Ciascun soggetto aderente al raggruppamento, pertanto, sarà beneficiario, in quota parte dell'aiuto, ed in quanto tale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, tra i quali, possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare.

Non sarà, pertanto, considerato ammissibile il partner che non sia in possesso di un patrimonio netto superiore allo 0,2.

4) No, il Consorzio, nel caso di specie da Lei indicato, sarà trattato alla stregua della singola impresa ed i valori economici presi in considerazione saranno quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda e depositato presso la CCIAA competente.

D. Tre MPMI, tutte esercitanti una attività prevalente rientrante in quelle individuate come ammissibili al punto 2.1 del Bando e partecipate totalmente dalla medesima Holding (che svolge solo attività di direzione e coordinamento), possono partecipare al Bando per realizzare un progetto di investimento finalizzato all'internazionalizzazione, per mezzo della costituzione di un Consorzio.

Schema:



R. Precisiamo che ai sensi del punto 8) del paragrafo 2.2 del Bando, l'impresa richiedente l'aiuto non dovrà risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. Il rispetto di tale requisito è richiesto unicamente nei casi in cui la domanda sia presentata da un raggruppamento di imprese privo di personalità giuridica.

Nel caso di domanda presentata da un Consorzio, invece, essendo solo quest'ultimo a risultare beneficiario dell'aiuto, non rilevano i rapporti intercorrenti tra le imprese allo stesso aderenti e non sussistono, pertanto, preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto.

D. Se nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda, al momento dell'erogazione dell'eventuale contributo, l'azienda risulta temporaneamente non in regola con il DURC che succede? Ossia se ho la posizione regolare alla presentazione della domanda, poi ho un mese o due mesi in cui sono irregolare, ma alla data dell'erogazione risulterò di nuovo in regola posso comunque presentare la domanda ed eventualmente essere ammesso?

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 comma 1, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti. Tale verifica avviene in fase d'istruttoria per verificare l'ammissibilità della Domanda e in fase di erogazione del contributo. Per cui è necessario che l'azienda risulti in regola in questi 2 momenti.

D. 1) In merito ai servizi C.4 e C.5 il capo progetto può non essere il rappresentante legale della società? In caso di free lance, mi confermate che gli anni di esperienza richiesti sono 10 in funzione del fatto che svolge il ruolo di capo progetto?

In caso di esperto con esperienza inferiore ai 3 anni, il 30% del monte ore/giornate è calcolato rispetto al totale delle ore/giornate lavorate sul progetto. Se non ci sono altri consulenti come si calcola questo monte ore/giornate complessivo?

2) Le spese sono ammissibili dal giorno di presentazione della domanda di finanziamento: fa fede la fattura o la realizzazione dell'attività?

R. 1) Il fornitore può essere anche un libero professionista purché in possesso di partita IVA che può individuare come capo-progetto se stesso. Ricordiamo che il capo progetto, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto fornitore (libero professionista-impresa-studio di consulenza) deve avere un'esperienza professionale nel campo dell'internazionalizzazione pari almeno a 10 anni. Il limite del 30% verrà calcolato sul totale delle giornate previste per il progetto del singolo partner, sommando eventuali altre ore/giornate a carico di altri esperti attivati dallo stesso fornitore. Qualora non siano attivati altri esperti il soggetto con esperienza inferiore a 3 anni non può essere incaricato della consulenza.

2) Ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando, l'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto a decorrere dal giorno successivo alla data di inoltro della domanda, quindi in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere

e saloni ", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente e canoni di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

Si ricorda ai sensi del Vademecum delle spese ammissibili allegato al Bando che la rendicontazione finale di spesa completa dei documenti previsti dal Bando deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto. Non sono ammesse le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per il personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente la data di inizio del progetto come definita al paragrafo 3.3 del Bando.

D. 1) L'azienda parteciperà ad una fiera a Giugno 2019, vale a dire quando presumibilmente il progetto sarà già concluso. Le spese per la partecipazione alla fiera (partecipazione, affitto ed allestimento stand) invece saranno sostenute entro Settembre 2018. Queste sono spese sono ritenute ammissibili?

2) L'azienda parteciperà ad alcune fiere che prevedono soltanto un'adesione online, attraverso il portale della fiera stessa. Dal portale è possibile visualizzare il listino dei prezzi relativi alla partecipazione, affitto ed allestimento stand. Questo listino può essere utilizzato come preventivo e quindi come documentazione relativa al servizio?

3) Durante le fiere a cui partecipa, l'azienda si avvale di propri dipendenti per la dimostrazione di fasi di lavorazione.

Per quanto riguarda le fiere passate (dal 1/04/2016) l'azienda si è avvalsa di personale dipendente a tempo determinato, e quindi può presentare l'ordine di servizio redatto a suo tempo.

Per quanto riguarda le fiere future, l'azienda intende avvalersi del solito personale, che però al momento non è più dipendente, e che quindi riassumerà. In questo caso, per poter inserire questa voce di spesa, l'azienda deve presentare una lettera di incarico. Questa deve essere generica? In essa deve essere specificato il nome del futuro dipendente? Deve essere perfezionata, e quindi controfirmata dal futuro dipendente?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando, i progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di una sola proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi.

Una fiera prevista per il 2019 non sarà, pertanto, ammissibile in quanto le spese dovranno essere oltretutto fatturate anche realizzate.

2) In assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere potrete allegare una stampa della pagina del sito dell'ente fiera, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate le opzioni prescelte e gli importi delle spese che l'impresa intende sostenere.

3) Si specifica che, in forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo:

- la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando. In fase di presentazione della domanda di aiuto, come specificato nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 4.3, lett. M, del Bando, deve essere presnetata LETTERA DI INCARICO/ORDINE DI SERVIZIO, contenente specifica di:

- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);
- mansione svolta;
- sede di svolgimento dell'incarico;
- + Curriculum Vitae del dipendente incaricato.

Le spese di personale ammissibili sono costituite dal compenso lordo al netto di spese di trasferta vitto e alloggio. Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate.

In sede di rendicontazione il periodo di riferimento deve essere comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente; il costo orario medio è calcolato facendo riferimento, per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto finanziato, alla retribuzione lorda

annua base calcolata come sopra ed al divisore convenzionale (1.720 ore) previsto dall'art. 68, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Per un maggior grado di dettaglio sulle modalità di rendicontazione delle spese potete prendere visione delle linee guida rendicontazione approvate con D.D.7785 del 07/06/2017.

D. Nella richiesta di aiuto deve essere indicato "il Paese Estero dell'intervento del progetto di internazionalizzazione". A tale proposito:

1) E' possibile indicare più Paesi, se il progetto mira a raggiungerne diversi? E' preferibile indicare solo quelli maggiormente interessati?

2) Devono essere indicati solo i Paesi Esteri effettivamente oggetto del progetto di internazionalizzazione o anche quelli che ospitano le fiere inserite nella voce di spesa C.1?

R. 1) E' possibile indicare in domanda anche più di un mercato di riferimento.

2) Occorre inserire in domanda i Paesi verso cui è indirizzato il progetto d'internazionalizzazione, a prescindere dalle Fiere a cui si partecipa.

D. In merito ai servizi previsti nella sezione C.3 – Servizi promozionali – azioni di comunicazione, sono previsti investimenti, fra gli altri, individuabili nelle seguenti azioni:

- Azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali;

- Web marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target;

Ai fini della verifica di congruità delle spese, viene richiesto il preventivo redatto su carta intestata del fornitore. Sulla base di quanto sopra, richiediamo la seguente informazione:

L'azienda proponente, vorrebbe effettuare delle azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali per settori specifici, utilizzando i sistemi ADwords di Google e di LinkedIn. I due provider permettono la realizzazione di campagne di comunicazione web direttamente sul portale scegliendo il Target delle persone che leggeranno l'annuncio, il messaggio da comunicare e il budget da investire.

Google e linkedin rilasciano la fattura a fine campagna ma non il preventivo perché il budget viene deciso e inserito ogni volta che si inserisce un annuncio. Si richiede quindi se questa modalità è ammissibile e se è possibile non allegare il preventivo giacché Google e LinkedIn non lo forniscono.

R. Premesso che ai sensi del paragrafo 4.3, lettera M), del Bando, i preventivi costituiscono documenti obbligatori.

Qualora non sia possibile ottenere il preventivo, l'impresa potrà allegare copia della fattura relative alle stesse spese sostenute nell'anno precedente, oppure una stampa della pagina del sito del soggetto fornitore con indicazione dei costi relativi alla campagna, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate le opzioni prescelte, la lingua di realizzazione, i paesi destinatari delle campagne di comunicazione, gli importi di spesa previsti, e le finalità specifiche delle spese che l'impresa intende sostenere.

D. Possono essere ammissibili fiere estere fatte da rappresentanti dell'azienda che "ri-fatturano" tale attività all'azienda beneficiaria rientrano nel C.1?

Se il rappresentante affitta sale in alberghi per incontrare clienti per l'azienda possono rientrare nel C.3?

Le spese che l'azienda beneficiaria sostiene con l'ente fiera per essere inseriti nel catalogo possono essere imputati?

R. Le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, saranno ammissibili solo in forza di preventivi o fatture (in caso di spese successiva al 01/04/2016 ed antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto) emessi direttamente dall'Ente Fiera al soggetto richiedente l'aiuto. Non è pertanto ammissibile la fattispecie da Voi indicata.

D. In riferimento al Bando Internazionalizzazione 2017 ci siano limiti alla partecipazione al Bando di un'impresa che sia coinvolta in qualità di fornitore di consulenze per altra impresa partecipante allo stesso Bando (ad esempio i bandi Innovazione A e B non consentono questa situazione di beneficiario e fornitore)?

R. Confermiamo che nel Bando Internazionalizzazione non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto da parte di un soggetto che risulti rivestire il ruolo di fornitore nell'ambito di un distinto progetto.

D. Siamo stati coinvolti in un progetto di una società toscana operante nel settore food processing,

interessata a sviluppare la propria presenza nei mercati internazionali.

Per lo sviluppo del detto progetto, la detta società toscana intende presentare domanda ai sensi del Bando POR FESR 2014-2020 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI".

L'azienda in questione intende avvalersi del supporto di una figura professionale che andrebbe ad affiancare la nostra Camera nelle varie fasi del progetto di sviluppo dei mercati esteri e che vanta molteplici esperienze nell'ambito dell'internazionalizzazione, tra cui si citano a titolo esemplificativo:

- Attività presso gli uffici della UE per conto di vari enti pubblici e privati;
- Attività di consulente al parlamento Europeo per l'area di sviluppo dei piccoli-medi comuni d'Italia;
- Attività di esperto di un gruppo della Commissione Europea
- Responsabile Politiche internazionali per un Ente Pubblico;
- Consigliere di Amministrazione Vicepresidente della Camera di Commercio Bilaterale;
- Coordinatore di progetti internazionali per un' Agenzia energetica ASEA di un Ente Pubblico;

Si segnala inoltre che detta figura professionale si è resa disponibile a svolgere a titolo gratuito l'attività prevista nel progetto di internazionalizzazione ed è parente del titolare dell'azienda.

L'attività della figura professionale sopra descritta può essere considerata nell'ambito della modulistica prevista ai fini della domanda del Bando in oggetto, ai fini di meglio descrivere e valorizzare quanto verrà effettivamente realizzato dall'azienda toscana.

R. Precisiamo che - spese relative a servizi forniti da:

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

c) partner del medesimo progetto.

Le spese da Lei indicate non si configurano come ammissibili. Qualora inseriate una specifica sull'attività sopra descritta nell'ambito della scheda tecnica di progetto, in quanto attività prestata a titolo gratuito, ricordiamo che quest'ultima non potrà in alcun modo essere imputata sulle spese del progetto, né sarà valutata ai fini della validità dello stesso.

D. Chiedo però un chiarimento relativamente al compenso lordo del personale dipendente utilizzato per la dimostrazione di fasi di lavorazione durante fiere. In fase di presentazione della domanda di aiuto, deve essere presentata LETTERA DI INCARICO/ORDINE DI SERVIZIO, contenente specifica di:

- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);

- mansione svolta;

- sede di svolgimento dell'incarico.

+ Curriculum Vitae del dipendente incaricato.

La lettera di incarico deve essere necessariamente perfezionata e quindi controfirmata dal futuro dipendente?

R. Dal momento che per il servizio C.1 le spese sono ammissibili a partire dal 01/04/2016, il richiedente potrà indifferentemente allegare lettere di incarico perfezionate con la sottoscrizione del dipendente.

D. Nel caso che un Consorzio non raggiunga con il proprio patrimonio netto, la cifra congrua alle dimensioni del progetto, può un Consorziato garantire per il Consorzio stesso?

R. Precisiamo che il possesso dei requisiti richiesti dai paragrafo 2.1 e 2.2, tra i quali, il possesso della capacità economico finanziaria per il progetto da realizzare, viene verificato esclusivamente in capo al soggetto richiedente l'aiuto. Nel caso di domanda presentata da un Consorzio, pertanto, essendo quest'ultimo l'unico beneficiario dell'aiuto, la verifica sul patrimonio netto sarà effettuata solo su quello del Consorzio stesso.

Ricordiamo che, ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

Nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi (intermediari finanziari) dovrà essere presentata idonea documentazione a supporto della finanziabilità del progetto. Ad esempio, in caso di necessità di ricorso al credito bancario, è necessario fornire la dichiarazione della banca comprovante la richiesta di finanziamento. Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere presentato l'atto di concessione del finanziamento da parte della banca.

D. In riferimento al Bando dell'internazionalizzazione, per il calcolo del rapporto fra patrimonio netto e costo del progetto, per una azienda neocostituita il patrimonio netto è considerato come capitale sociale dichiarato in fase di costituzione o come capitale versato? Spesso in fase di costituzione si versa una percentuale del capitale sociale.

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, punto 3), per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio.

Ai fini del calcolo del patrimonio netto non viene preso in esame il capitale versato, bensì quello deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda.

D. In merito alla piattaforma, nella sezione scheda progetto dopo aver riempito i vari paragrafi che compongono il progetto, c'è un pulsante di upload. Ma cosa si richiede di allegare in questa parte?

Abbiamo visto che tutta la documentazione obbligatoria va allegata in una sezione a parte (documentazione upload).

R. Nella sezione da Lei indicata l'impresa può, qualora lo ritenga opportuno, allegare documentazione relativa alla descrizione del progetto.

Il campo non è obbligatorio e resta nella discrezionalità dell'impresa inserire o meno ulteriori documenti.

D. Con la presente sono a chiedervi se è possibile inserire nel piano finanziario un meeting point temporaneo (quindi voce C.2) all'interno di una manifestazione fieristica.

R. Nel servizio C.2 no, non rientra la fattispecie da lei indicata. Nell'ambito del servizio C.3 sono ammessi costi di affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni per eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi piuttosto che del Brand.

D. Devo compilare la Sezione "Dichiarazioni" Scheda "Dichiarazione Rete Soggetto-Consorzio" (nello specifico trattasi di Consorzio).

Per "ELENCO IMPRESE APPARTENENTI AL Consorzio" devo intendere le sole imprese che parteciperanno al progetto e delle quali dovrò specificare la tipologia di servizi a cui l'impresa parteciperà o al contrario devo inserire tutte le imprese che fanno parte del Consorzio, quindi, anche quelle che non partecipano al progetto?

R. Nella sezione da Lei indicata dovranno essere inserite le denominazioni delle imprese aderenti al Consorzio che intendono partecipare al progetto di internazionalizzazione.

D. E' possibile indicare come società intermediaria per la messa a disposizione di personale per l'attività C.1 e C.2 una società collegata all'impresa richiedente?

E' possibile inserire tra le spese ammissibili il compenso lordo di un AMMINISTRATORE per le attività C.1, C.2 e C.3?

R. Ricordiamo che, il Vademecum delle spese ammissibili (allegato 4 del Bando), non sono ammesse spese relative a servizi forniti da:

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

c) partner del medesimo progetto.

Nel caso di specie, pertanto, non sarà ammissibile il servizio prestato, in qualità di fornitore, da parte di una società intermediaria, che risulti collegata all'impresa richiedente.

Come previsto nel suddetto Vademecum, inoltre, i costi per la retribuzione di soci e amministratori sono

ammissibili tra i costi del personale, purché gli stessi risultino dipendenti dell'impresa.

D. Con la presente sono a chiedervi se la documentazione in oggetto, in caso di Consorzio, deve essere compilata da tutte le imprese che prendono parte al progetto o solo dal rappresentante legale del Consorzio.

R. Precisiamo che solo in caso di raggruppamento di imprese con personalità giuridica (Consorzio/rete soggetto/società consortile), il suddetto obbligo ricadrà sul soggetto richiedente l'aiuto. La documentazione dovrà essere, pertanto, rilasciata dal solo Consorzio.

D. Qual è il periodo preciso che possiamo considerare ai fini della raccolta dei documenti.

R. Come indicato nel paragrafo 3.3 del Bando, le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/04/2016.

Per tutti gli altri servizi, saranno ammessi unicamente spese derivanti da obbligazioni sorte solo a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto. Tutti i documenti allegati (preventivi/bozze di contratto/lettere di incarico) non dovranno, pertanto, essere sottoscritti per accettazione da entrambe le parti.

D. In riferimento al Bando Internazionalizzazione 2017 si pone il seguente quesito:

1. Si chiede se ci siano limiti alla partecipazione al Bando di un'impresa che sia coinvolta in qualità di fornitore di consulenze per altra impresa partecipante allo stesso Bando (ad esempio i bandi Innovazione A e B non consentono questa situazione di beneficiario e fornitore)

2. Nel Bando si prevede che per partecipare occorre che l'impresa svolga una delle attività ammesse al Bando come prevalente. Si chiede conferma se l'esercizio di un'attività secondaria ammissibile (a fronte di una prevalente non ammissibile) sia sufficiente (considerato che ad esempio il Bando Innovazione permette anche la partecipazione in caso di attività ammissibile anche non prevalente). Il tutto ovviamente sul presupposto che il progetto sia relativo all'attività ammissibile.

3. Sempre riguardo le attività ammesse si chiede come interpretare il Bando che ammette tutto il codice J ad eccezione delle divisioni 60 - 61.9 - 63.9 considerando tali codici nel settore Manifatturiero, mentre la DGR 643 del 2014 inserisce il codice J59 nel settore Turismo, commercio e cultura. Si considera solo il Bando o occorre tenere conto anche della DGR 643?

R. 1. Confermiamo che nel Bando Internazionalizzazione non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto da parte di un soggetto che risulti rivestire il ruolo di fornitore nell'ambito di un distinto progetto;

2. precisiamo che ai fini del presente Bando, diverso e distinto dai Bandi Innovazione da Lei citati, l'attività economica presa in esame sarà unicamente quella prevalente svolta dall'impresa presso la sede di svolgimento del progetto e risultante da Visura CCIAA;

3. ribadiamo che la normativa di riferimento del presente Bando, diverso e distinto dai Bandi Innovazione da Lei citati, è unicamente quella contenuta nel Bando approvato con D.D. 7161 del 24/05/17 e disponibile per la consultazione sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2017.

In particolare, per quanto concerne i codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili, l'elenco contenuto nel paragrafo 2.1 del Bando ha carattere tassativo. Pertanto, perché un soggetto possa considerarsi ammissibile, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dovrà esercitare un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 previsti dal paragrafo 2.1.

D. Se risulta: $PN / (CP-C) = 2,108$, per il Rif.3 come lo devo considerare?

R. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Rif. 3 il valore da considerare sarà 210,8% ($2,108 \times 100$).

D. Confermate che la nostra sospensione riguarda anche i bandi regionali che prevedono aiuti agli investimenti sotto forma di fondo rotativo e di Microcredito di prossima apertura?

R. Confermiamo che, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 8 bis della L. R. n. 35/2000, non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi dell'articolo 9.

D. Nell'ambito del servizio C.3 Servizi promozionali:

- è ammissibile la realizzazione di chiavette USB con all'interno la descrizione aziendale e dei prodotti aziendali in lingua inglese, da distribuire ai clienti all'interno di un workshop che si terrà in Italia?
- è ammissibile prevedere la distribuzione di materiale promozionale per un evento che si terrà all'interno di una fiera, pur senza dover sostenere ulteriori costi di affitto locali? Quindi presentare solo un preventivo per materiale promozionale?
- le eventuali spese di traduzione di materiale pubblicitario sono ammissibili?

R. Sì, confermiamo che il materiale pubblicitario può essere realizzato anche su supporti digitali (USB). Confermiamo che all'interno del servizio C.3 sono ammissibili anche costi per eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi piuttosto che del Brand, in tale voce di spesa rientra anche la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale in lingua inglese o nella lingua del Paese obiettivo. Ricordiamo che tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito. Nelle suddette tipologie di spesa possono essere ricompresi anche i costi di traduzione e interpretariato purché gli stessi rappresentino costi meramente accessori e strettamente funzionali alla realizzazione delle attività principali sopra indicate.

D. 1) In riferimento al punto 3.5 del Bando "Il contributo concesso è in conto capitale, anche come Voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali". La forma dei Voucher è una scelta per l'impresa beneficiaria, oppure per i fornitori italiani è l'unica forma di erogazione del contributo?

2) Tra le spese ammissibili nella voce C.2 sono comprese le spese per strumentazioni e infrastrutture tecniche. In tale categoria rientra anche l'acquisto di PC, hardware e software, dispositivi multimediali??

R. 1) Il ricorso al Voucher è meramente opzionale. Il Beneficiario potrà, pertanto, avvalersi anche della rendicontazione ordinaria

2) Tra le spese per strumentazioni e infrastrutture tecniche è possibile far rientrare l'acquisto di PC, hardware e software, dispositivi multimediali. Si ricorda che tali spese devono essere sostenute solo se funzionali all'utilizzo temporaneo di uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse al suddetto utilizzo di uffici o sale espositive.

D. 1) In caso di partecipazione di raggruppamento (RTI) i mercati target del progetto devono essere tutti gli stessi per tutte le aziende, oppure possono essere anche differenti. Ovvero il progetto nel suo insieme prevede 5 mercati ma non tutti sono obiettivo di tutte le aziende. E' possibile?

Inoltre se le aziende organizzano un workshop insieme, tale workshop deve mirare agli stessi mercati per tutte le imprese oppure ogni impresa può avere differenti mercati a cui mira e tramite il quale si promuove.

2) Un gruppo di aziende che seguiamo intende inserire nel programma la fiera artigianato in fiera di Milano 2017. Gli organizzatori però hanno imposto alle aziende una compilazione della domanda di adesione entro Aprile e un piano di ammortamento della quota di adesione da Marzo 2017. Pertanto alcuni bonifici di pagamento sono già stati realizzati. La domanda quindi ha lo scopo di capire se ritenente validi tali spese già quietanziate ma che si riferiscono ad una fiera che si svolgerà a Dicembre 2017.

R. 1) il progetto presentato da un RTI/RETE CONTRATTO deve essere unico e condiviso da tutte le imprese in quanto dalla partecipazione in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, il mercato di riferimento deve pertanto essere comune

2) Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "Partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili le relative spese sostenute a partire dal 01/04/2016.

D. Ai fini del calcolo dei massimali per le singole categorie di servizio per una RTI, come si legge la tabella a pag. 17? Si sommano anche in questo caso i minimali. es. 4 Micro imprese di RTI partecipano al C.1. Il massimale è 30mila x 4 di cui la Regione finanzia il 50%?

R. In caso di RTI l'investimento minimo attivabile è dato dalla somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner (es. € 30.000 se le imprese sono tre, di Microdimensione, € 40.000 se le imprese sono quattro ecc..) mentre l'investimento massimo attivabile è dato dalla somma dei massimali previsti per la singola impresa. (es. € 450.000 se le imprese sono tre, € 600.000 se le imprese sono 4, ecc.). Si ricorda

che in ogni caso, l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a € 1.000.000.

Per i massimali previsti per i singoli servizi attivabili in caso di RTI ciascuna impresa in dovrà fare riferimento agli stessi in relazione alla propria dimensione, pertanto se al RTI partecipano 4 Micro imprese, ciascuna sul servizio C.1 potrà richiedere un investimento massimo di € 30.000 e un contributo di € 15.000.

D. Tra i servizi di cui al punto C.3 del catalogo, azioni di comunicazione possono essere ricomprese anche le shopper gadget che si usa in fiera + tagliando con company profile dell'azienda e descrizione prodotto?

R. Come espressamente previsto nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" (Allegato 2) e nel "Vademecum delle spese ammissibili" (Allegato 4), pubblicato insieme al Bando di cui è parte integrante, sono finanziabili azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali e quindi la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale, quali quelle per la realizzazione, redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, purché le stesse riguardino specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento e siano rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario. La spesa da lei indicata non risulta pertanto ammissibile.

D. Nella domanda di aiuto trovo questa dichiarazione:

Dichiara - essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Non comprendo bene cosa significa e se l'azienda deve o no flaggare tale dichiarazione se è in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali (DURC regolare).

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 comma 1, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti, solo nel caso in cui l'impresa non sia in regola con il DURC ma sia in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, dovrà produrre tale documentazione non acquisibile d'ufficio. Pertanto il campo da Lei indicato va flaggato solo nel caso in cui si incorre nella fattispecie indicata.

D. Confermate che un Consorzio con diverse imprese Consorziato ciascuno con quota uguale non ha imprese associate o collegate ma è un soggetto unico autonomo? In caso positivo, pertanto, non è necessario compilare la documentazione relativa alle imprese associate e/o collegate?

R. Confermiamo la correttezza della sua interpretazione.

D. Il progetto che vorremmo presentare contiene anche il servizio C.4.2 (coinvolgimento in via temporanea di un TEM). Il professionista al quale vorremmo affidare l'incarico è dipendente presso una società che gli consente, da contratto di svolgere consulenze esterne presso la nostra società. Noi paghiamo la consulenza attraverso fatture alla società di appartenenza del professionista (nelle fatture è specificato espressamente prestazione professionale per consulenza esterna relativa al progetto di internazionalizzazione). Tra la nostra società e la società di appartenenza del professionista esiste un rapporto parentale di secondo grado ma nessun rapporto con il professionista che svolgerà il TEM. Tale costo è ammissibile?

R. No, come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili (Allegato 4 del Bando) non sono ammesse spese relative a servizi forniti da:

- a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c) partner del medesimo progetto.

D. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un libero professionista, per quanto riguarda i massimali d'investimento e l'intensità dell'aiuto, a quali tabelle dobbiamo fare riferimento?

Circa quelle riportate a pag. 14 e pag. 17 del Bando, nella colonna "Tipologia di Beneficiario" non si riscontra tale tipologia di soggetto. Come dobbiamo procedere?

R. Il libero professionista è equiparato alla singola impresa pertanto dovrete dare riferimento per i limiti massimi e minimi dell'investimento del progetto dovrete fare riferimento a quelli della singola impresa mentre per i massimali dei singoli servizi attivati dovrete fare riferimento alla dimensione Micro-Piccola-Media del libero professionista.

D. Riguardo alla documentazione necessaria per il servizio C.2.1 - Locazione e allestimento di locali per uffici e sale espositive è richiesto sia il preventivo del soggetto fornitore, sia nel caso di costi di affitto la bozza di contratto con l'indicazione espressa dell'indirizzo dell'ufficio, la metratura dei locali, la destinazione d'uso, eventuali servizi accessori e relativi costi, durata del contratto e canone di locazione.

Nel caso che un'azienda voglia aprire una sala espositiva all'estero affidando l'incarico ad una società estera che avrà anche l'onere di cercare il locale adeguato da adibire a show room, quindi dove il locale che andrà affittato non è ancora definito, non è ovviamente possibile fornire bozza di contratto con tutte le informazioni richieste, è sufficiente la bozza di contratto con la società fornitrice estera che si incaricherà di seguire l'apertura dello show room?

R. Si precisa che non è ammissibile la spesa sostenuta da una società estera incaricata di cercare sul mercato i locali da adibire alle attività previste dal presente Bando.

Inoltre, la documentazione da presentare è quella indicata alla Lettera M del paragrafo 4.3 del Bando e contenente tutte le specifiche chiaramente richieste quali l'indirizzo dell'ufficio/sala espositiva estero, la metratura dei locali, la destinazione d'uso, eventuali servizi accessori e relativi costi, la durata del contratto ed il canone di locazione.

Pertanto in fase di presentazione della domanda di aiuto i locali devono essere già stati individuati e dovrà essere allegata la relativa bozza di contratto contenente le specifiche espressamente previste dal Bando.

D. Un Consorzio che sia costituito da 20 imprese intende partecipare al Bando in oggetto. Il Bando specifica esplicitamente che:

"I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" ma non le singole imprese"

Tuttavia a pagina 16 del Bando si specifica che:

"Poiché dalla partecipazione al presente Bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI, "Reti-contratto", Consorzi società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui alla lettera C.1, devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2, devono partecipare tutte le imprese. Relativamente al servizio C.1, le imprese dovranno partecipare allo stesso evento fieristico, relativamente al servizio C.2 le imprese dovranno condividere gli stessi locali/spazi di coworking/sale espositive/ambienti di meeting point.

Vorremmo capire come si conciliano le due cose. Se cioè la partecipazione a fiere o l'apertura di sedi all'estero debbano essere in rappresentanza unica del Consorzio (come si evince dalla prima affermazione) oppure dei singoli associati (come sembra sottintendere la seconda).

Come è possibile infatti indicare quali imprese associate aderiscono al progetto e quali no se è il Consorzio nella sua natura peculiare ad aderire al progetto?

R. Sono ammessi i Consorzi, le società consortili di imprese e le "reti-soggetto", se in possesso dei requisiti previsti dal Bando, costituiti o costituendi, purché sia garantita la partecipazione al programma di internazionalizzazione di **almeno tre Micro, Piccole e/o Medie imprese associate al Consorzio**, alla società consortile o partecipanti alla "rete soggetto" aventi sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice ATECO ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività sopra elencate.

I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" ma non le singole imprese e, pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. **Pertanto nella domanda di aiuto dovrete compilare un'apposita scheda nella quale dovrete indicare le imprese aderenti al Consorzio che parteciperanno al progetto di internazionalizzazione**

E' possibile che ad una fiera partecipi il solo Consorzio, purché quest'ultimo dimostri, anche attraverso la

produzione di materiale fotografico, lo svolgimento di attività promozionale delle imprese aderenti al Consorzio.

Dovrà, pertanto, essere fornita evidenza della specifica pubblicità degli elementi distintivi (loghi, etc.) delle imprese partecipanti al progetto. Lo stesso vale per quanto attiene alla locazione di locali/sale espositive all'estero. I prodotti delle aziende Consorziate che dichiarano di partecipare a progetto di internazionalizzazione, dovranno, pertanto, essere esposti in maniera chiara ed inequivocabile all'interno della sede

D. Un'associazione sportiva dilettantistica titolare di concessione demaniale per l'utilizzo di una porzione di arenile del litorale potrebbe essere ricompresa all'interno dei soggetti destinatari dell'aiuto.

R. 1) Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda di aiuto Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 previsti dal Bando.

I richiedenti l'aiuto alla data di presentazione della domanda di aiuto devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal Bando al par. 2.2 dello stesso, tra i quali essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e non solo nella sezione REA dello stesso.

Qualora siate in possesso di tutti i suddetti requisiti non sussistono preclusioni alla partecipazione al presente Bando

D. La lettera di incarico del personale dipendente per lo svolgimento delle attività di dimostrazione fasi di lavorazione durante l'incoming, deve essere firmato sia dal legale rappresentante dell'azienda che dal dipendente per accettazione?

R. Il richiedente potrà allegare lettere di incarico perfezionate con la sottoscrizione del dipendente o anche solo sottoscritte dal Legale Rappresentante.

D. Dato che il Bando prevede la possibilità che (art. 2.1) "La capofila del RTI/ATS o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolga esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto", in questo **caso un'impresa può essere capofila di più RTI/ATS/Rete-contratto** che presentano domanda sul Bando, svolgendo in ogni progetto esclusivamente il coordinamento delle attività, senza mai beneficiare di aiuto?

R. Ai sensi del par. 2.1 del Bando ciascuna impresa, Consorzio, Società consortile, "Rete-soggetto", può presentare una sola domanda di aiuto, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa ragione sociale, tale limitazione si applica anche al soggetto capofila ancorché non beneficiario dell'aiuto.

D. La realizzazione di materiale promozionale comprensivo della consulenza, oppure ad esempio dell'affitto spazi per realizzazione video/foto è rendicontabile. E ancora, la realizzazione dei modelli e prototipi per partecipare alle fiere è rendicontabile?

R. Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili, all'interno del servizio C.3 sono ammessi costi per la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale: redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario.

Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito. Nelle suddette tipologie di spesa possono essere ricompresi anche i costi di traduzione e interpretariato purché gli stessi rappresentino costi meramente accessori e strettamente funzionali alla realizzazione delle attività principali.

Non è, invece, ammissibile la spesa per affitto di spazi per realizzazione video/foto né la realizzazione di modelli e prototipi.

D. La presente per sapere qual è l'anno solare di riferimento della riduzione medio tariffa Inail. Se l'azienda beneficiaria l'ha ottenuto per il 2017 è possibile ottenere la premialità?

R. L'ultimo anno solare che deve essere preso in considerazione ai fini dei requisiti di premialità è l'anno 2016.

D. Per imputare a costo il personale dipendente che ha partecipato a fiere già sostenute quali documentazione deve essere presentata?

R. Per le spese di personale la documentazione da allegare è quella prevista al punto M del par. 4.3 del Bando a prescindere che le spese siano già state sostenute: CV e lettera d'incarico.

D. Per avere la premialità delle aree interne si deve considerare la sede legale o la sede operativa?

R. Ai fini del riconoscimento del punteggio di premialità di cui al Rif. C, si farà riferimento alla sede di localizzazione del progetto.

D. Quanto è il punteggio ottenibile se un'azienda assume 2 giovani sotto i 40 anni?

R. Il punteggio attribuibile è pari a 10 punti.

D. 1) La piattaforma di Sviluppo Toscana richiede la seguente dichiarazione:

DICHIARA DI:

essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

Se si flagga diventa obbligatorio allegare un file. Si deve quindi allegare il DURC anche se l'impresa toscana?

R. 1) Ai sensi del paragrafo 2.2 comma 1, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti, solo nel caso in cui l'impresa non sia in regola con il DURC ma sia in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, dovrà produrre tale documentazione non acquisibile d'ufficio.

Il campo da Lei indicato va flaggato solo nel caso in cui si incorre nella fattispecie indicata.

D. Con la presente sono a chiedervi conferma se le seguenti voci di spesa sono ammissibili per la voce di C.1. Nello specifico si tratta di spese sostenute per il Salone del Mobile di Milano tenutosi ad Aprile 2017.

Il primo gruppo di spese è stato fatturato direttamente dall'Ente fieristico:

- pulizia stand;
- parcheggio supplementare;
- pacchetto servizi all inclusive;
- permesso di lavoro in ordine straordinarie in mobilitazione e smobilitazione senza forza motrice;
- permesso per servizio fotografico allo stand;
- servizio energia elettrica;
- permessi serali in vigilia di mostra;
- servizi assicurativi-integrazione;

Il secondo gruppo di spese è stato fatturato da altri fornitori ma sempre in riferimento all'allestimento dello stand per il Salone del Mobile di Milano:

- progettazione, supporto e assistenza stand fiera
- fornitura di fiori per stand;
- ritiri/ricovero/riconsegna imballi vuoti + carrello elevatore.

R. Del primo gruppo di spese risultano ammissibili solo le spese per l'energia elettrica, per il pacchetto all inclusive occorre specificare in cosa consiste e la natura delle spese per verificarne l'ammissibilità.

Del secondo gruppo di spese possono ritenersi ammissibili la fornitura di fiori se la stessa è relativa all'allestimento dello stesso.

D. Una società ha intenzione di aprire uno showroom a Parigi, avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni che a nostro avviso saranno inquadrati nel servizio C.4 (Supporto specialistico all'internazionalizza-

zione), al fine di promuovere i prodotti della richiedente in campo internazionale. Precisiamo che l'utilizzo della struttura è prevista per un periodo di circa 30 giorni, suddivisi in quattro periodi di 7 o 8 giorni (Gennaio, Marzo, Giugno e Settembre). Facciamo presente che l'iniziativa si rivolge principalmente a clienti fuori dalla comunità europea (circostanza che verrà adeguatamente documentata, a tal proposito chiediamo il materiale necessario per comprovare tali presenze). A nostro avviso il progetto previsto dalla società rientra nello spirito del Bando di internazionalizzazione, riteniamo comunque opportuno conoscere un Vs. definitivo pronunciamento.

R. No, il progetto non è ammissibile in quanto sono ammissibili al contributo dell'azione 3.4.2 esclusivamente i progetti di investimento che abbiano luogo in Paesi esterni all'Unione Europea; solo limitatamente al servizio C.1 è ammessa anche la partecipazione a Fiere e Saloni che abbiano luogo nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.

D. Un'impresa ha avviato il progetto di investimento in data 28/05/2016 (partecipazione ad una fiera negli USA). In data 1/11/2016 ha assunto una persona a tempo indeterminato. Presenterà domanda entro la scadenza del Bando in corso. L'assunzione è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio?

R. Per quanto concerne la premialità prevista al punto e), il relativo punteggio viene attribuito se l'impresa dichiarerà di assumere, durante la realizzazione del progetto di investimento, nuovi addetti a tempo indeterminato.

L' "incremento occupazionale" verrà verificato sulla base delle ULA esistenti alla data di presentazione della domanda e quelle presenti alla data di rendicontazione del progetto, la verifica verrà condotta mediante il Libro unico dell'impresa. Nel caso di specie, pertanto, l'assunzione, risalente a data precedente la data di presentazione della domanda di aiuto, non potrà essere considerata ad incremento occupazione.

D. Sono ammesse a contributo anche le spese sostenute, in vista della nostra partecipazione alla fiera LINEAPELLE di Milano, per la stampa di cartellonistica promozionale dei nostri articoli e per la trasferta a Milano del personale che sarà presente in fiera durante i giorni di svolgimento.

R. Come espressamente previsto dal Vademecum delle spese ammissibili, all'interno del servizio C.3 sono ammessi costi per la realizzazione di materiale informativo con finalità promozionale: redazione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa nella lingua del Paese obiettivo o in lingua inglese, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione di gadget, omaggi e campionario. Tali spese dovranno riguardare specifici eventi promozionali inequivocabilmente connessi al progetto di investimento ed essere rivolti agli operatori del mercato a cui lo stesso è riferito. Le spese per la realizzazione della cartellonistica possono considerarsi ammissibili se rispettano i requisiti sopra richiamati. Le spese di trasferta del personale rientrano tra le spese ammissibili ai fini del presente Bando.

D. Le imprese che partecipano ad una RTI, debbono partecipare a tutte le azioni proposte dalla RTI?

R. Poiché dalla partecipazione al presente Bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI, "Reti-contracto", Consorzi, società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui alla lettera C.1 devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2 devono partecipare tutte le imprese.

D. Una società S.p.a settore turismo con sede in Toscana ha una compagine sociale così costituita:

- 99,12 da società di diritto estero come SGPS SA (società fiduciaria holding)
- 0,88% detenuto direttamente dalla stessa S.P.A.

Quali documenti occorre presentare per la società di diritto estero, se questa detiene le quote di altre società estere se devono essere considerati in virtù del concetto di impresa unica anche i dipendenti e il fatturato di altre aziende.

R. Si confermiamo che ai fini del requisito dimensionale i dati dell'impresa SGPS SA, che dovranno essere sommati al 100% a quelli dell'impresa richiedente, dovranno già tenere conto dei dati di ULA-Fatturato e Totale di bilancio di eventuali imprese associate o collegate all'impresa SGPS SA.

D. Abbiamo due società collegate, una in USA senza dipendenti e l'altra in Brasile con 2 dipendenti.

Abbiamo una copia del bilancio in lingua estera rispettivamente in inglese e portoghese, cosa dobbiamo

fare affinché la documentazione economica possa essere riconosciuta valida in Italia? Dobbiamo presentare i bilanci presso il Consolato di Roma o Milano e sostenere il costo di traduttori ufficiali prima di avere la certezza di accettazione della domanda?

R. Confermiamo che come espressamente previsto dal punto W del par. 4.3 del Bando, visto quanto disposto dall'art. 33 del DPR. 445/2000, per le imprese estere è necessario fornire documentazione economica (Bilancio oppure documentazione equipollente), redatta secondo la Legislazione vigente del Paese di appartenenza, che necessita di una traduzione in lingua italiana legalizzata da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane, ovvero da un traduttore ufficiale, nel paese di riferimento. Ai fini della validità legale in Italia di documenti in lingua straniera, è necessaria la legalizzazione dei documenti presso il Consolato italiano nel paese di riferimento. Per maggiori dettagli relativi alla procedura di legalizzazione, è possibile consultare il link del MAE: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.htm
Tale documentazione è richiesta come obbligatoria in fase di presentazione della domanda di aiuto.

D. Un Consorzio prenderà parte ad alcune fiere che si terranno nel 2018 e per le quali: - è troppo presto per avere dei preventivi; - non è possibile presentare adesso la domanda. Quale documentazione si può presentare a riguardo considerando che il Consorzio non ha partecipato ad alcune di queste fiere nel 2017? E' sufficiente presentare una sorta autopreventivo (autocertificazione) sulla base del listino prezzi della stessa manifestazione svoltasi nel 2017?

R. In assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere potrete allegare una stampa della pagina del sito dell'ente fiera con indicazione dei costi relativi all'edizione precedente della stessa fiera, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale siano dettagliate l'edizione della fiera, le soluzioni prescelte, e gli importi delle spese che l'impresa intende sostenere. In assenza del preventivo rilasciato dall'ente fiere per l'edizione 2018 potrete imputare al massimo il costo previsto per l'edizione 2017.

D. 1) Nel caso di una Rete contratto già costituita per cui l'organo comune di gestione abbia successivamente (ma prima della presentazione della domanda di aiuto) deliberato per l'entrata di nuovi partner nella Rete che parteciperanno al progetto, tale delibera deve essere firmata digitalmente da tutti i partner del progetto? L'atto costitutivo della Rete contratto e la delibera per l'entrata dei nuovi partner deve essere caricata sulla Piattaforma di Sviluppo Toscana da tutti i partner o solo dal capofila?

2) Nel caso di Rete contratto per l'adempimento del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 la marca da bollo deve essere la stessa per tutti i partner oppure ciascun partner deve applicare una marca da bollo diversa?

R. 1) No, la delibera dell'Organo Comune di gestione non deve essere sottoscritta da tutti i partner ma la stessa deve essere allegata in fase di presentazione della domanda di aiuto unitamente all'atto costitutivo della Rete. I documenti dovranno essere caricati solo dal soggetto capofila

2) E' sufficiente 1 sola marca da bollo il cui codice identificativo dovrà essere riportato su tutte le domande di aiuto.

D. Un Consorzio farà lo stand all'interno della Collettiva della Regione Toscana, organizzata da PromoFirenze. Il costo di partecipazione alla fiera è abbattuto dalla Regione Toscana. Si può inserire tale spesa nel progetto? Ci sono problemi di cumulo?

R. No, la spesa non è ammissibile in quanto ha già ottenuto un contributo e per il divieto di cumulo stabilito al par. 3.6 del Bando non è ammissibile.

D. Stiamo promuovendo il nostro servizio all'estero dove abbiamo già avviato collaborazioni commerciali molto proficue.

I nostri quesiti sono i seguenti:

1) Una ONG Italiana che opera stabilmente all'Estero possiamo considerarla come soggetto intermediario per l'erogazione di personale qualificato esterno o come affittuario di un loro spazio? In un paese complesso dove opera nel quale non è facile reperire personale affidabile o locali adeguati, una ONG italiana è in grado di offrirci garanzie sufficienti. Se non va bene la ONG che caratteristica deve avere questa società intermediaria?

2) Se la persona da assumere per lo svolgimento dell'attività promozionale presso la sede estera della società è stata individuata, ma verrà assunta solo a Settembre che tipo di documentazione dobbiamo produrre nella fase di progettazione?

3) Il coinvolgimento di una società estera che si occupa di servizi di sviluppo commerciale e/o consulenza presuppone il pagamento con la logica del Voucher?

R. 1) E' ammissibile che il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del c.c., agisca in nome e per conto del soggetto mandante (società richiedente il contributo). Gli atti finalizzati alla realizzazione del progetto agevolato dovranno essere compiuti dal mandatario in nome e per conto dell'impresa beneficiaria e la relativa documentazione (contratti/preventivi/fatture ecc..) dovrà essere intestata al beneficiario-mandante, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti giuridici degli atti stessi. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute da società estere controllate dall'impresa beneficiaria, le quali agiscano in forza di mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del c.c.

2) In forza del principio di "territorialità della spesa", di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere oggetto di finanziamento le spese relative a costi del personale che operi all'interno della Regione Toscana. Pertanto, è ammissibile solo la spesa relativa al personale assunto, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso la sede toscana dell'impresa beneficiaria, esclusivamente per lo svolgimento di attività (c/o gli uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all'estero, c/o gli eventi fieristici, c/o gli eventi promozionali oggetto dell'intervento) e per la durata dell'intervento finanziato con il presente Bando. In fase di presentazione della domanda di aiuto occorrerà allegare una lettera di incarico contenente specifica di:

- tipologia contrattuale

- durata dell'incarico (data di inizio e data di fine);

- mansione svolta;

- sede di svolgimento dell'incarico.

- + Curriculum Vitae del dipendente incaricato

3) Il ricorso al Voucher è meramente opzionale. Il Beneficiario potrà, pertanto, avvalersi della rendicontazione ordinaria.